SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 254

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **376.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 19 settembre 1997 . . . . Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. **377.**

Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 . . . . Pag. 10

Ministero delle comunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1999, n. **378.**

Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 . . . . Pag. 15

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETO 21 ottobre 1999.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Lazio C.G.I.L. - S.r.l.» a continuare ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con la denominazione di «Centro di assistenza fiscale Lazio e Basilicata C.G.I.L. - S.r.l.», in sigla «Caf Lazio e Basilicata C.G.I.L. - S.r.l.» . . . . Pag. 19

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 15 settembre 1999.

Impegno della somma di L. 32.983.499.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31 . . . . Pag. 20

DECRETO 4 ottobre 1999.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia e determinazione dell'indennità di carica . . . . Pag. 21

DECRETO 19 ottobre 1999.

Parametri da applicarsi ai fini del calcolo dell'intensità lorda di aiuto per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni . . . . . . Pag. 22

Ministero della sanità

DECRETO 6 ottobre 1999.

Certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario per personale off-shore . . . . Pag. 23

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 1999.

Modificazioni al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fostimon» Pag. 25

DECRETO 12 ottobre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 25

DECRETO 12 ottobre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico . . . . Pag. 26

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 14 ottobre 1999.

Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana. Pag. 27

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 19 ottobre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola campagna vitivinicola 1999/2000. Regione Calabria. Pag. 28

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 ottobre 1999.

Revoca dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Telejonica in amministrazione straordinaria . . Pag. 29

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 27 settembre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 21 aprile 1999 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Biohumus Abruzzese - Soc. coop. a r.l.», in Pescara Pag. 29

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «COSET S.c.r.l. - Cooperativa operai servizi edilizia turismo», in Popoli. . . . . Pag. 30

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bauhaus 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 30

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Apollo 12», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 31

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per la ricostruzione della frazione di Fogliano di Cascia - Società cooperativa a r.l.», in Fogliano di Cascia, e nomina del commissario liquidatore . . . . . Pag. 31

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Edil Calabra», in Diamante, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 32

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Nuova cooperativa agricola Cretone - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cretone, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 32

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Archeologia ed ambiente - Società cooperativa di servizio e lavoro a r.l.», in Poggio Picenze. . . . . Pag. 33

DECRETO 8 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Città giardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma . . . . Pag. 33

DECRETO 11 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.B.A. S.r.l.», in Gissi. . . . . Pag. 33

DECRETO 11 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia Futura a r.l.», in Lucera . . . . Pag. 34

DECRETO 11 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative . . . . . . Pag. 34

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Arcobaleno a r.l.», in Spoleto. . . . . Pag. 35

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Moderna - S.r.l.», in San Salvo . . . . Pag. 35

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

DECRETO 15 ottobre 1999.

Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni . . . . Pag. 35

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Corte dei conti

DECRETO 25 ottobre 1999.

Insediamento della sezione giurisdizionale e della procura regionale per il Trentino-Alto Adige, in Bolzano. . . . Pag. 36

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 95/99) . . . . Pag. 37

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 96/99) . . . . Pag. 39

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Lombardia. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Settore materno-infantile. (Deliberazione n. 97/99) . . . . Pag. 41

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, seconda fase. Ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 98/99) . . . . Pag. 46

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del progetto Casa del centro inter-bibliotecario dell'Università degli studi di Bologna (CIB), per il periodo 1998-2001. (Deliberazione n. 111/99) . . . . Pag. 49

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 1998-1999 (Agecontrol S.p.a.). (Deliberazione n. 112/99) . . . . Pag. 50

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari per le annualità 1996 e 1997 in relazione al progetto «Lingua italiana». (Deliberazione n. 116/99) . . . . Pag. 51

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 130/99) . . . . Pag. 52

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti delle regioni Basilicata, Lombardia e Abruzzo - Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, settore materno-infantile. (Deliberazione n. 131/99) . . . . Pag. 56

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 136/99) . . . . Pag. 61

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente - assegnazione alla regione Sardegna di un ulteriore quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana. (Deliberazione n. 137/99) . . . . Pag. 63

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006. Approvazione del quadro finanziario programmatico. (Deliberazione n. 139/1999). . . . . Pag. 63

Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna

ORDINANZA 8 ottobre 1999.

Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto. Rifissazione termini di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 165) . . . . Pag. 69

LUMSA - Libera Università Maria SS. Assunta di Roma

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1999.

Modificazione allo statuto della libera Università Pag. 69

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 70

Erezione in ente morale della fondazione «Michele Maizza», in Roma . . . . Pag. 70

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 27 ottobre 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . . . . Pag. 71

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenormin». . . . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miorel» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillin» . . . . Pag. 71

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rebacil» . . . . Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene Ibi» . . Pag. 72

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucrate» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunozima» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citroplus» . . . . Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinetic». Pag. 73

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Desogen» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacasint». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactofen». Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetanus Gamma» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Big» . . . . Pag. 74

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig epatite» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig tetano». Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunohbs» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunotetan» . . . . Pag. 75

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimabig» . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetagamma» . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metforal». Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoloft». Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina» . . . . Pag. 76

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Dispert» . . . . Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tatig». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tatig». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moment 200» . . . . Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabion». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben». Pag. 77

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoloft». Pag. 78

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levotuss». Pag. 78

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kabikinase». Pag. 78

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Savecal» . . . . Pag. 78

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer lattato con glucosio» . . . Pag. 78

Ministero della difesa:

Passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Palazzolo sull'Oglio . . . Pag. 78

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Casalmaggiore e Crispiano . . . Pag. 79

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Dueville . . . Pag. 79

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Belledo e Maggianico . . . Pag. 79

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Friuli-Venezia Giulia. Pag. 79

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Linea verde - Soc. cooperativa a r.l.», in Acquarica del Capo . . . Pag. 79

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo:

Modificazioni allo statuto della Unisalute S.p.a., in Bologna . . . Pag. 79

Modificazioni allo statuto della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., in Bologna . . . Pag. 79

Modificazioni allo statuto della Winterthur assicurazioni S.p.a., in Milano . . . Pag. 80

Modificazioni allo statuto della Fideuram S.p.a., in Roma. Pag. 80

Modificazioni allo statuto dell'Austria assicurazioni S.p.a., in Milano . . . Pag. 80

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, recante: «Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni sui criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1999) . . . Pag. 80

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

Banca d'Italia

2º Aggiornamento del 15 ottobre 1999 alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo.

99A9035

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. **376.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 19 settembre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sanitaria veterinaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 19 settembre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 della stessa Convenzione.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

CONVENZIONE SANITARIA VETERINARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova, denominati qui di seguito le Parti, desiderosi di promuovere la cooperazione tra i servizi veterinari ufficiali dei rispettivi Paesi nel campo della sanità pubblica veterinaria, di preservare i rispettivi territori da possibili malattie infettive e diffusive degli animali e da zoonosi e facilitare gli scambi commerciali di animali vivi, di prodotti animali e d'origine animale, convengono quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le parti promuoveranno:

a) la collaborazione tra i competenti servizi ed istituti veterinari italiani e moldovi;

b) lo scambio di funzionari e specialisti veterinari al fine di un reciproco aggiornamento sulle conquiste scientifiche e tecniche nel campo della medicina veterinaria;

c) l'accoglienza a veterinari e tecnici per stages di aggiornamento e perfezionamento;

d) lo scambio di informazioni relative agli aspetti sanitari dei metodi di produzione, preparazione o trasformazione dei prodotti di origine animale;

e) la partecipazione di specialisti a simposi e seminari organizzati da una delle Parti;

f) lo scambio di informazioni sui metodi di lotta contro le malattie animali e ciò che interessa la sanità pubblica veterinaria;

g) lo scambio di ceppi batterici e virali necessari alla produzione di prodotti biologici (antigeni, sieri, vaccini, ecc).

2. Le modalità di applicazione degli impegni di cui al comma 1 sono definite dalla Commissione mista di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 2

1. Le Parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni relative a:

- comparsa di focolai di malattie della lista A dell'O.I.E. nel più breve tempo possibile e di ogni altra malattia che possa costituire pericolo per la sanità animale e la salute pubblica nonchè delle relative misure adottate;
- ogni significativo cambiamento relativo alla presenza delle malattie della lista A dell'O.I.E.

ARTICOLO 3

1. Le Parti definiranno, nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6, nell'intento di salvaguardare e proteggere la salute umana ed animale le disposizioni che regolano le importazioni, le esportazioni ed il transito di animali vivi e di prodotti di origine animale nei rispettivi territori, fermi restando gli impegni derivanti dalla Loro appartenenza ad Istituzioni ed Organismi Internazionali.

ARTICOLO 4

1. Le Parti sospenderanno, dalle zone in cui si è verificato un focolaio di malattia della lista A dell'O.I.E. o di altra malattia che possa rappresentare pericolo per l'uomo o per il patrimonio zootecnico, l'invio di animali e prodotti di origine animale.

2. I principi e le modalità per l'applicazione delle misure di protezione e di ripresa degli scambi vengono definiti nell'ambito della Commissione mista di cui all'articolo 6.

ARTICOLO 5

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4, in caso di un rischio serio ed immediato per la salute pubblica o per la sanità animale, una delle Parti, previa comunicazione, può adottare misure di salvaguardia a tutela della sanità pubblica o animale.

2. Le Parti si impegnano a riesaminare al più presto le misure di cui al comma 1 mediante consultazione reciproca e con apposito incontro e comunque entro un periodo di tempo non superiore a 30 giorni.

ARTICOLO 6

1. Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione viene istituita una Commissione veterinaria mista italo-moldava costituita dai Direttori Generali e funzionari dei competenti servizi veterinari e degli Istituti di ricerca e diagnosi.

La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno alternativamente a Roma e Chisinau e può costituire gruppi di esperti con specifici compiti.

ARTICOLO 7

1. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

2. La Convenzione è conclusa per la durata di cinque anni, essa si rinnova tacitamente per un periodo corrispondente, salva la possibilità di denuncia da notificarsi alla controparte nei sei mesi precedenti la scadenza.
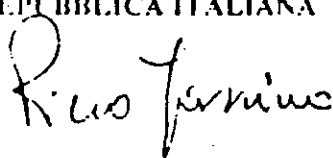
ARTICOLO 8

1. La presente Convenzione può essere modificata consensualmente per Scambio di Note per via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'entrata in vigore della presente Convenzione.

IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il 19 settembre 1997, in due esemplari originali, in italiano e moldavo, i due testi facendo ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDAVIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5423):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 19 novembre 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 gennaio 1999, con pareri delle commissioni I, V, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 30 giugno 1999.

Esaminato in aula il 12 luglio 1999 e approvato il 14 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 4158):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 luglio 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1999 (atto n. 4158/*A* - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato in aula ed approvato il 29 settembre 1999.

99G0447

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1999, n. **377.**

Regolamento recante norme per il riordino e per la semplificazione del procedimento di liquidazione in materia pensionistica di guerra, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 30, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il preliminare parere della Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 22 gennaio 1999;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e della difesa;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e gli adempimenti connessi alla liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra, provvedendo al riordino delle relative competenze.

Art. 2.

Competenza

1. I provvedimenti concernenti pensioni, assegni e indennità di guerra sono attribuiti alla competenza dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Restano attribuite alla direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro le competenze in materia di provvidenze in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z., nonché la definizione dei ricorsi gerarchici di cui all'articolo 7.

Art. 3.

Aggravamento della invalidità di guerra e accertamento della inabilità a proficuo lavoro

1. Le istanze di aggravamento dell'invalidità di guerra e quelle in cui il diritto alla pensione sia subordinato alla sussistenza del requisito della inabilità a proficuo lavoro sono presentate al competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, corredate da un certificato medico o da altra documentazione sanitaria attestante l'aggravamento dell'infermità che dà titolo a pensione, ovvero riconosciuta dipendente da causa di servizio di guerra, o che attesti lo stato di inabilità del richiedente.

Art. 4.

Adempimenti delle Commissioni mediche di verifica

1. La Commissione medica di verifica competente per territorio, eseguiti gli accertamenti sanitari, trasmette copia autentica del verbale di visita collegiale al Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per i conseguenti provvedimenti, da notificarsi, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 5.

Trattamento di cui alla tabella G spettante alle vedove e agli orfani dell'invalido dalla seconda all'ottava categoria

1. Su istanza di parte, debitamente documentata, il Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo parere favorevole della Commissione medica di verifica, in ordine alla dipendenza da causa di guerra della morte dell'invalido, provvede a liquidare i maggiori benefici di cui alla tabella G, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere dal giorno successivo alla morte del dante causa se l'istanza è presentata entro l'anno dalla morte, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se questa è presentata oltre l'anno ma entro il termine perentorio di cinque anni dalla data del decesso del dante causa.

Art. 6.

Procedura di revoca

1. Nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, i provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensioni o assegni di guerra, anche se emanati da altri organi, possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati da parte del competente Dipartimento provinciale del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero dalla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro, previo parere della Commissione medica superiore per gli aspetti tecnico-sanitari.

2. La revoca per dolo del provvedimento di concessione della pensione o dell'assegno ha effetto dalla data di decorrenza dei benefici stessi, con conseguente recupero, ai sensi delle norme vigenti, di quanto indebitamente riscosso. Negli altri casi la revoca o la riduzione hanno effetto dalla data del provvedimento, senza recupero delle somme già percepite.

Art. 7.

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti connessi ai trattamenti pensionistici di guerra nonché contro quelli relativi alle provvidenze previste in favore dei perseguitati politici e degli internati in campi di sterminio K.Z. è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento stesso.

2. La decisione in merito al ricorso gerarchico è adottata sulla base degli atti in possesso dell'ufficio e della documentazione prodotta dall'interessato, previa acquisizione, ove necessario, del parere della Commissione medica superiore.

3. Indipendentemente dalla presentazione del ricorso gerarchico, avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra è sempre ammesso il ricorso alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione decorrente dalla data di notifica di cui al comma 1.

Art. 8.

Soppressione del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra

1. Il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale data il Comitato esercita le proprie funzioni nella composizione stabilita dalle norme vigenti.

Art. 9.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: articolo 38, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articoli 73 e 81, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 19 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 102 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati rispettivamente dagli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; articoli 104 e 105, comma undicesimo; articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e articolo 115, commi primo e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'articolo 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Dalla stessa data sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento o con esso non compatibili.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 27

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa». Per il testo dell'art. 20, comma 8, si veda nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica potere di promulgare le leggi ed amanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 20, nonché dell'allegato 1, n. 30, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 20. — Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis*)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter*)* soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater*)* adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies*)* soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies*)* regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies*)* adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la

valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993. n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.».

«Allegato 1 *(previsto dall'art. 20, comma 8).*

1-29. *(Omissis).*

30. Procedimento di liquidazione di pensioni, assegni e indennità di guerra:

legge 28 luglio 1971, n. 585;

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

— Il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, reca: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia pensionistica», è il seguente:

«1. Al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-*bis (Riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione).* — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalità idonee a garantire unità di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidità finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.

2. In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidità, con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalità ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidità civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali è demandata la determinazione dello stato di invalidità. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidità oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.

3. L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidità. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti"».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, reca: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

Nota all'art. 5:

Il testo della tabella G, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 è il seguente:

«Trattamento annuo spettante ai congiunti dei caduti

Soggetti di diritto	Importo annuo	
	Dal 1° gennaio 1985	Dal 1° gennaio 1986
Tabella G - Vedove ed orfani minorenni Orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico	1.596.180	2.419.360».

Nota all'art. 6:

— L'art. 81, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, così recita:

«Art. 81 *(Revoca e modificazione dei provvedimenti).* — I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;

e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito

delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.».

Note all'art. 9:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 38 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificato dall'art. 4 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, recante: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra», il comma abrogato è riportato in corsivo, è il seguente:

«Art. 38 *(Trattamento spettante alle vedove e ai figli di invalidi di prima categoria).* — Alla vedova e agli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è liquidata, in presenza dei prescritti requisiti soggettivi la pensione di guerra di cui all'annessa tabella G qualunque sia la causa del decesso dell'invalido.

La vedova e gli orfani dei mutilati od invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduti per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra sono assimilati a tutti gli effetti alla vedova di cui all'art. 37 e agli orfani di cui agli articoli 44, 45 e 46.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla vedova e agli orfani degli invalidi che, all'atto del decesso, siano titolari dell'assegno di incollocabilità di cui al primo comma dell'art. 20 o del trattamento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

Alla vedova di cui ai commi precedenti è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al cinquanta per cento degli assegni di superinvalidità, contemplati dalla tabella E o riferiti a detta tabella E, di cui in vita usufruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.

Lo stesso trattamento di cui al comma precedente compete alla vedova alla quale sia già stata liquidata la pensione in base alle norme precedentemente in vigore.

Alla liquidazione del trattamento pensionistico previsto dal presente articolo provvedono di ufficio, in via provvisoria, le competenti Direzioni provinciali del tesoro; i relativi provvedimenti sono confermati dalla Amministrazione centrale delle pensioni di guerra.».

— Il testo dell'art. 81 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (il comma abrogato è riportato tra parentesi quadre e in corsivo), è il seguente:

«Art. 81 *(Revoca e modificazione dei provvedimenti).* — I provvedimenti con i quali siano stati conferiti pensione o assegni di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;

b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni o indennità;

c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;

d) la liquidazione sia stata effettuata o il provvedimento sia stato emesso sulla base di documenti falsi o sulla base di dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'art. 86 che risultino non veritiere;

e) non sussista più lo stato di inabilità a proficuo lavoro che ha determinato la liquidazione in favore degli interessati ovvero sia venuto meno nei titolari del trattamento pensionistico il requisito delle condizioni economiche richiesto dall'art. 70 nei casi in cui il conferimento del trattamento stesso o degli assegni sia subordinato al possesso di tale requisito.

[Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della liquidazione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo articolo 112 e non si fa luogo ad alcuna forma di adebito per le somme corrisposte].

Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è necessario sempre il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 106 previa visita diretta.

A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

Il miglioramento clinico conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazioni del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione di assegni salvo quando disposto dall'art. 20 per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità.».

— Il testo dell'art. 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 (il comma abrogato è riportato tra parentesi quadre e in corsivo), è il seguente:

«Art. 105 *(Commissioni mediche per le pensioni di guerra).* — Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.

Fanno, altresì, parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La commissione è presieduta da un ufficiale superiore medico o, in mancanza, da un altro componente della commissione stessa scelto fra i membri facenti parte del contingente previsto dal primo comma dell'art. 110.

La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene, l'invalido.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il Ministro del tesoro con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati. Spetta al Ministro del tesoro di procedere, con proprio provvedimento, alla nomina dei presidenti delle commissioni di cui al terzo comma del presente articolo.

Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia ricoverato in ospedale per cure ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, la commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione, corredata dai documenti clinici pertinenti al caso, rilasciata dal direttore dell'ospedale presso il quale l'invalido è ricoverato.

La commissione, ove non possa procedere a visita, può delegare per la visita stessa uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione delle invalidità, secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse al presente testo unico, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati indicando, se richiesta, l'epoca alla quale possa farsi risalire lo stato di inabilità.

Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

[Nei casi di classificazione dell'invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 106].

Ai servizi di segreteria delle commissioni si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.».

— Il testo dell'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, come modificato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 e dall'art. 16 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 recante: «Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra» (i commi abrogati sono riportati tra parentesi tonde e in corsivo), è il seguente:

«Art. 115 (Ricorso gerarchico al Ministro del tesoro). — *(Contro i provvedimenti di liquidazione o di diniego di trattamento pensionistico di guerra, emessi dal direttore generale delle pensioni di guerra o dalle direzioni provinciali del tesoro, è sempre ammesso il ricorso gerarchico al Ministro del tesoro, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione).*

Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine prescrizionale decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento. La Direzione generale delle pensioni di guerra dà notizia al ricorrente, non appena pervenuto il ricorso, del numero di protocollo assegnato al ricorso stesso e della data in cui esso è pervenuto.

Il ricorso non sospende la esecutività del provvedimento impugnato.

È in facoltà del ricorrente produrre, durante l'istruttoria del ricorso, memorie o documenti a sostegno delle proprie pretese.

(I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti, sulla base delle risultanze degli atti, della documentazione esibita, dei motivi di diritto e di fatto addotti dall'interessato e degli altri accertamenti all'uopo ritenuti utili, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra costituito in una o più sezioni speciali, al quale l'Amministrazione rimette gli atti con apposita relazione, dandone comunicazione all'interessato).

In sede di definizione del ricorso il Ministro del tesoro può pronunciarsi, su espressa richiesta dell'interessato, anche in ordine a questioni che non hanno formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato.

I ricorsi di cui al presente articolo devono essere definiti entro e non oltre il termine di due anni dalla relativa data di presentazione. Trascorso tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

[Il ricorso gerarchico ha funzione alternativa rispetto alla proposizione del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti]».

Nota all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 20, comma 4, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della legge 8 marzo 1999, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

99G0452

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1999, n. **378.**

Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n, 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Ritenuto di dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel predetto articolo 45, comma 3, della predetta legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 maggio 1999;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM/120111/4506/DL/MG del 6 settembre 1999;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati

nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in un determinato bacino televisivo, l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

4. La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.

Art. 2.

Esclusione dai contributi

1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:

a) le emittenti nei cui confronti, nell'anno precedente a quello di erogazione del contributo, siano stati adottati i provvedimenti sanzionatori previsti dalla vigente normativa, ed in particolare dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

b) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia ricorsi giurisdizionali pendenti;

c) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare;

d) le emittenti non in regola con il pagamento del canone.

Art. 3.

Separazione contabile

1. I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività.

Art. 4.

Elementi di valutazione

1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente;

b) personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso in base al contratto ad esso applicato:

1) a tempo determinato;

2) di formazione lavoro;

3) a tempo indeterminato;

4) per i giornalisti iscritti all'Albo professionale.

2. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella *A* allegata al presente regolamento.

Art. 5.

Assegnazione dei contributi

1. Il compito di accertare la sussistenza dei requisititi per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella *A* è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, fino alla costituzione di questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

2. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trenta per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda.

3. Nel caso in cui l'emittente abbia già beneficiato di sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'importo del contributo da erogare è ridotto dell'ammontare delle sovvenzioni stesse.

Art. 6.

Domanda di ammissione al contributo

1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo

raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1.

2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio;

b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

c) il numero di codice fiscale e di partita IVA della concessionaria.

3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi.

Art. 7.

Revoca del provvedimento di concessione

1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realtà, il provvedimento di concessione è revocato.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di restituire, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non rispondenza di cui al comma 1.

3. Il recupero dei contributi erogati è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 settembre 1999

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1999
Registro n. 6 Comunicazioni, foglio n. 97

TABELLA *A* (art. 4, comma 2)

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1:

lettera *a)* fino a punti 200;

lettera *b)* per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro giornalistico punti 60, per ogni dipendente assunto con contratto per addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti punti 45, per ogni altro dipendente punti 30;

(le unità di personale assunto con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esso relativo, le unità di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esso relativo per ciascun anno di durata del contratto).

Per la lettera *b)* si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.

Visto, *il Ministro delle comunicazioni*
CARDINALE

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», è il seguente:

«3. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire 24 miliardi per l'anno 1999, 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro. del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 8».

Note alle premesse:

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— Il testo dell'art. 12, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è il seguente:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare, dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, reca: «Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione».

— Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, reca: «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva».

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, reca: «Disposizioni urgenti per l'esercizio della attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni».

— Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente confruisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 45, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, si veda nella nota al titolo.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, reca: «Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è il seguente:

«Art. 7. — 1. Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito dal seguente:

"3. Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250 nonché quelli di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni"».

2. All'art. 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come sostituito dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi" sono sostituite dalle seguenti: "tribunale e"».

3. All'art. 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le parole: "pubblichino notizie da almeno tre anni".».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato», è il seguente:

«Art. 31 *(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni).* — 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8, escluso il comma 10, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art. 8, comma 10, e di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'art 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di

una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.

16. I direttori dei Circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano esclusivamente allo Stato.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», si veda nella nota al titolo.

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, di approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali, è il seguente:

«Art. 2. — Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio che l'emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella firma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all'Ufficio di conciliazione.

L'ufficiale giudiziario o l'usciere dell'Ufficio di conciliazione deve restituire all'Ufficio emittente l'originale ingiunzione, munita del certificato di eseguita notificazione.

Per la intimazione ai debitori d'ignoto domicilio, residenza o dimora, o residenti all'estero, sono applicabili le norme stabilite dalla procedura civile per le citazioni.

Per la effettuata notificazione è corrisposta all'ufficiale giudiziario o all'usciere del conciliatore la metà dei diritti spettanti, giusta la tariffa vigente, agli ufficiali giudiziari delle preture».

99G0456

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 ottobre 1999.

Autorizzazione alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale Lazio C.G.I.L. - S.r.l.» a continuare ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con la denominazione di «Centro di assistenza fiscale Lazio e Basilicata C.G.I.L. - S.r.l.», in sigla «Caf Lazio e Basilicata C.G.I.L. - S.r.l.».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il proprio decreto ministeriale del 31 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1993, con il quale il «Caaf Lazio C.G.I.L. S.r.l.» è stato autorizzato all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati, a norma dell'art. 78, comma 20, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, e successive modificazioni;

Vista la nota del 3 marzo 1999, con la quale il presidente del consiglio di amministrazione del citato Caf ha tempestivamente trasmesso il verbale di assemblea straordinaria redatto il 3 febbraio 1999, a rogito notaio Colucci Alfonso, con il quale è stata, tra l'altro, modificata la denominazione sociale in «Centro di assistenza fiscale Lazio e Basilicata C.G.I.L. S.r.l.»;

Considerato che la modifica apportata allo statuto sociale è prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento concernente l'assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati, approvato con decreto del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164;

Considerato che, ai fini della tutela e della informazione del contribuente nonché della tenuta dell'albo dei centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, istituito presso la Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione, del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, occorre modificare il decreto ministeriale citato in premessa, nella parte relativa alla denominazione sociale del Caf autorizzato;

Decreta:

La società «Caaf Lazio C.G.I.L. S.r.l.» continua ad esercitare l'attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati con la denominazione di «Cen-

tro di assistenza fiscale Lazio e Basilicata C.G.I.L. S.r.l.», in sigla «Caf Lazio e Basilicata C.G.I.L S.r.l.», con sede in Roma, via Cairoli n. 101.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A9038

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 settembre 1999.

Impegno della somma di L. 32.983.499.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990, con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale n. 160523 del 19 luglio 1999, con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1999, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 20.989.499.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Infrastrutture Lazio III FIO/D» per L. 6.996.499.000 e «Ambiente Nord (Liguria) FIO/H» per L. 13.993.000.000;

Visto, inoltre, il decreto ministeriale n. 161843 del 19 luglio 1999, con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1999, sia in termini di competenza che di cassa di lire 19.989.999.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO: «Ambiente Nord (Lombardia) FIO/C-1986» per L. 7.995.999.000 e «Ambiente Lombardia FIO/G-1989» per lire 11.994.000.000;

Visto il decreto ministeriale n. 31/1999 con il quale è stata già impegnata la somma di L. 7.995.999.000 introitata in bilancio a favore del programma cofinanziato dalla BEI «Ambiente Nord (Lombardia) FIO/C-1986»;

Considerato che, per i programmi FIO 1989: «Infrastrutture Lazio II FIO/D» e «Ambiente Lombardia FIO/G» si è già raggiunta la copertura integrale del finanziamento disposto dal CIPE e quindi le somme introitate in bilancio di L. 6.996.499.000 e lire 11.994.000.000 si rendono integralmente disponibili per l'ulteriore finanziamento dei progetti FIO/1989;

Considerato inoltre che per il programma «Ambiente Nord (Liguria) FIO/H, corrispondente ai progetti numeri 76, 77 e 78; è stata già erogata la somma complessiva di L. 20.651.400.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 9.994.996.000 quale prima tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 36.240.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 5.593.604.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della seconda tranche BEI pari a L. 13.993.000.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di lire 5.593.604.000, la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 8.399.396.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1989;

Ritenuto, pertanto, di dover impegare le sopracitate somme resesi disponibili di L. 6.996.499.000, lire 11.994.000.000 e di L. 8.399.396.000 a favore dei restanti progetti immediatamente eseguibili FIO 1989 e la somma di L. 5.593.604.000 per il finanziamento del programma cofinanziato dalla BEI «Ambiente Nord (Liguria) FIO/H»;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 32.983.499.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle Regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 1.290.277.400 da devolvere alla regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 51 «Rete idrica e fognaria Torre Annunziata»;

l'importo di L. 2.288.800.000 da devolvere alla regione Lazio a copertura integrale del finanziamento

del progetto n. 75/1 «Adeguamento e potenziamento rete smaltimento liquami urbani Marino - 1ª linea impianto di depurazione»;

l'importo di L. 7.617.400.000 da devolvere alla regione Lazio per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 75/2 «Adeguamento e potenziamento rete smaltimento liquami urbani Marino - collettori ...»;

l'importo di L. 5.593.604.000 da devolvere alla regione Liguria a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 76, 77 e 78 «Ambiente Nord (Liguria) FIO/H»;

l'importo di L. 4.923.171.000 da devolvere alla regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 90/1 «Museo della Città di Brescia Romana: - 1° lotto (S. Giulia e S. Salvatore)»;

l'importo di L. 863.730.000 da devolvere alla regione Lombardia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 90/2 «museo della Città di Brescia Romana: - 2° lotto (Cassa Pallaveri e Capitolium)»;

l'importo di L. 1.606.398.945 da devolvere alla regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto parzialmente cofinanziato n. 114 «Interporto di Orbassano - 3° lotto»;

l'importo di L. 1.000.000.000 da devolvere alla regione Piemonte per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 115 «Centro interportuale merci di Novara - 1° lotto»;

l'importo di L. 1.665.600.000 da devolvere alla regione Puglia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 117/1 «Disinquinamento del golfo di Manfredonia - impianto affinamento Foggia»;

l'importo di L. 655.300.000 da devolvere alla regione Puglia a copertura integrale del finaziamento del progetto n. 117/2 «Disinquinamento del golfo di Manfredonia - impianto affinamento Cerignola»;

l'importo di L. 3.888.100.000 da devolvere alla regione Puglia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 117/3 «Disinquinamento del golfo di Manfredonia - fognature Foggia»;

l'importo di L. 1.591.117.655 da devolvere alla regione Sardegna a copertura integrale del finanziamento dei progetti numeri 121 e 122 parzialmente cofinanziati dalla BEI «Ambiente Sardegna-Sicilia II»;

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 32.983.499.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A9039

DECRETO 4 ottobre 1999.

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia e determinazione dell'indennità di carica.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), concernente il «Fondo interbancario di garanzia» ed in particolare il comma 3, il quale prevede che l'organizzazione e il funziohamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con cui, in attuazione dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, è stato costituito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel quale sono unificate e riordinate le funzioni già attribuite dall'ordinamento ai Ministeri del tesoro e del bilancio e del la programmazione economica, contestualmente soppressi;

Visto l'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il nuovo statuto del Fondo interbancario di garanzia approvato con decreto del Ministro del tesoro in data 9 aprile 1997;

Visto in particolare l'art. 3 del citato statuto che, nel disciplinare la composizione del consiglio di amministrazione, dispone che il presidente viene nominato con decreto del Ministro del tesoro tra i rappresentanti delle banche del consiglio in scadenza; onde assicurare la continuità di gestione dell'ente, e che con il provvedimento di nomina viene determinato l'emolumento del presidente;

Visti i decreti ministeriali n. 746849/40 del 3 aprile 1996, n. 747419/40 del 14 maggio 1996, n. 146622 del 13 giugno 1997 e n. 148762 del 25 settembre 1997, con i quali sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione, scaduto il 30 giugno u.s.;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 808417 del 27 luglio 1999, con il quale si è provveduto al rinnovo parziale del, consiglio di amministrazione, del Fondo

interbaricario di garanzia per il triennio 1999-2001, con riserva di nominare il consigliere che assumerà la carica di presidente, non appena acquisito il parere parlamentare previsto dall'art. 1 della legge n. 14/1978;

Visto il favorevole parere preventivo delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla nomina a presidente del Fondo del dott. Pietro Locatelli, consigliere e vicepresidente del Fondo nel passato triennio;

Decreta:

Il dott. Pietro Locatelli è nominato presidente del consiglio di amministrazione del Fondo interbancario di garanzia.

Il predetto dott. Locatelli scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio, nominati con decreto del 27 luglio 1999.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell'art. 3, comma 8 dello statuto del Fondo interbancario di garanzia, al presidente spetta un'indennità di carica nella misura annua lorda di 50.000.000 di lire a decorrere dalla data del presente decreto. Al presidente spettano altresì, in qualità di consigliere, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del consiglio, nella misura che sarà determinata ai sensi dell'art. 6 dello statuto del Fondo, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per tale partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A9062

DECRETO 19 ottobre 1999.

Parametri da applicarsi ai fini del calcolo dell'intensità lorda di aiuto per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE);

Visto l'art. 25 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale prevede che i tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla cennata legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche ed integrazioni, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato;

Visto il decreto dei Ministro del tesoro in data 20 febbraio 1992, recante la determinazione dei tassi di interesse agevolati per i finanziamenti concessi a valere sul Fondo di rotazione sopra citato e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 29 luglio 1999 con il quale sono stati fissati i tassi di interesse agevolati per le operazioni suddette;

Ritenuto di adeguare la normativa di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale del 1992, tenuto conto dei tassi indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in attuazione delle comunicazioni della Commissione europea in materia di tassi di riferimento e di attualizzazione;

Decreta:

Ai fini del calcolo dell'intensità lorda di aiuto, l'ampiezza della riduzione del tasso di interesse sui mutui a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni - F.R.I.E., è pari alla differenza tra: *a)* il tasso indicato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in conformità con le disposizioni dell'Unione europea e *b)* il tasso agevolato determinato per le operazioni F.R.I.E. dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con decreto del 29 luglio 1999. Il tasso di attualizzazione è pari a quello di cui al precedente punto *a).*

Il calcolo come sopra effettuato si applica alle concessioni deliberate a far tempo dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1999

Il Ministro: AMATO

99A8977

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1999.

Certificazione delle competenze in materia di primo soccorso sanitario per personale off-shore.

Il MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

Vista la direttiva 95/21/CE relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di approdo);

Considerato che la citata direttiva 95/21/CE si applica sia alle navi ed ai loro equipaggi che agli «Impianti off-shore», ossia alle piattaforme fisse o galleggianti che operano sulla piattaforma continentale di uno Stato membro;

Considerato, in particolare, che ai sensi della direttiva 95/21/CE, anche il personale navigante non iscritto nelle matricole della gente di mare che svolge la propria attività a bordo di una piattaforma petrolifera, fissa o mobile, è assoggettato, alla stessa stregua di quello iscritto nelle matricole della gente di mare, ai controlli dello Stato di approdo;

Visto il Paris Memorandum of Understanding on Port State Control che, nel recepire la direttiva 95/21/CE, specifica che il PSC Officer deve verificare che tutti i marittimi a bordo siano in possesso dei certificati di cui alla convenzione IMO STCW 78/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997 concernente la certificazione delle competenze della gente di mare in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili;

Considerato che, sebbene la convenzione IMO STCW 78/95 non si riferisca al personale impiegato nelle unità mobili off-shore in quanto non iscritto nelle matricole della gente di mare, nel corso dei lavori della 69° sessione del Comitato di sicurezza marittima dell'IMO, è emerso l'orientamento di estendere anche al suddetto personale le prescrizioni del codice STCW sui requisiti minimi di addestramento del personale marittimo;

Ritenuto, in analogia a quanto già operato dal Ministero dei trasporti e della navigazione — che ha consentito, per il suindicato personale, l'estensione della normativa IMO in materia di rilascio degli attestati di frequenza dei corsi antincendio e di sopravvivenza e salvataggio richiesti per il personale navigante iscritto nelle matricole della gente di mare — di ammettere il personale che opera su piattaforme petrolifere, mobili o fisse, all'esame teorico-pratico per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario istituito per il personale navigante marittimo con il citato decreto 25 agosto 1997, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto;

Ritenuto, altresì, che al personale che abbia superato l'esame venga rilasciato, da parte della commissione di cui all'art. 4 del citato decreto 25 agosto 1997, apposita certificazione di competenza in materia di primo soccorso sanitario in conformità al modello di cui all'allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È consentita l'ammissione del personale navigante non iscritto nelle matricole della gente di mare, destinato a prestare la propria attività a bordo di una piattaforma petrolifera, fissa o mobile, all'esame teorico-pratico per la certificazione delle competenze di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili, istituito dall'art. 2 del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997.

Art. 2.

1. L'ammissione all'esame viene disposta da ciascuna commissione, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro della sanità 25 agosto 1997, compatibilmente con le esigenze prioritarie del personale navigante iscritto nelle matricole della gente di mare.

2. L'esame viene sostenuto innanzi alla commissione di cui al comma 1 secondo le modalità indicate negli articoli 5 e 6 del citato decreto 25 agosto 1997.

Art. 3.

1. Al personale che abbia superato l'esame viene rilasciata dal Ministero della sanità apposita certificazione di competenza in materia di primo soccorso sanitario in conformità al modello di cui all'allegato al presente decreto.

Roma, 6 ottobre 1999

Il Ministro: BINDI

ALLEGATO

Ufficio di Sanità Marittima ....
Department of Maritime Health

CERTIFICATO DI COMPETENZA IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO A BORDO DI NAVI MERCANTILI PER IL PERSONALE OFF-SHORE

Certificate of competence in medical first Aid on board ships for off-shore personnel

SI CERTIFICA
We hereby certify

Che il Sig. ....
That Mr

nato.. **il**..
born in on

Passaporto n. ....
Passport n.

ha superato, con esito soddisfacente, l' esame di primo soccorso sanitario a bordo di navi mercantili di cui alla
passed with satisfactory results, the examination of medical first Aid on board ships in accordance with regulation VI/4-1
Regola VI/4-1 della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, certificazione e
of the international Convention on standards of training certification and
tenuta della guardia per i marittimi, STCW 1978, come emendata nel 1995, e secondo le modalità
watchKeeping for seafares, STCW 78, as emended in 1995, and in compliance with the procedures
di cui al D.M. 25 agosto 1997.
of the D.M. 25 agosto 1997.

Data del rilascio
Date of issue.

p. Il Ministero della Sanita'
Rapresentative of Ministry of Health
IL MEDICO DI PORTO
Harbour doctor

p. Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Rapresentative of Ministry of Transports and Navigation
IL COMANDANTE DEL PORTO
Harbour Master

Firma del possessore del certificato..
Signature of the holder of certificate

99A9092

PROVVEDIMENTO 4 ottobre 1999.

Modificazioni al decreto di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fostimon».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO VALUTAZIONE ED IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITÀ MEDICINALI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il proprio decreto n. 505 del 16 novembre 1998, con il quale la società Ibsa Farmaceutici Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria n. 3, codice fiscale 10616310156, è stata autorizzata a porre in commercio la specialità medicinale «Fostimon HP» nelle confezioni: «75» 1 flacone polvere liofilizzata + fiala solvente (A.I.C. n. 032921013) e «150» 1 flacone polvere liofilizzata + fiala solvente (A.I.C. n. 032921025);

Visti i propri provvedimenti n. 56 del 26 gennaio 1999 e n. 74 dell'8 luglio 1999, con i quali è stata disposta rispettivamente la modifica della denominazione della specialità medicinale in esame da «Fostimon HP» a «Fostimon» e l'applicazione della nota 74 alla confezione: 1 flacone polvere liofilizzata + fiala solvente (A.I.C. n. 032921013);

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 7-8 settembre 1999;

Vista l'ordinanza 1399/1999 emessa dal Consiglio di Stato, sezione IV, nella seduta del 15 giugno 1999, con la quale è stata sospesa l'efficacia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della predetta specialità medicinale limitatamente «alle vie di somministrazione ed alle indicazioni terapeutiche ulteriori rispetto a quelle della specialità medicinale «Metrodin» della società Serono Pharma S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale FOSTIMON nelle confezioni: «75» 1 flacone polvere liofilizzata + fiala solvente (A.I.C. n. 032921013) e «150» 1 flacone polvere liofilizzata + fiala solvente (A.I.C. n. 032921025), rilasciata alla società Ibsa Farmaceutici Italia S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria n. 3, codice fiscale 10616310156, sono apportate le seguenti modifiche:

indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: induzione dell'ovulazione in pazienti affette da sindrome dell'ovaio policistico; amenorrea o stati anovulatori da insufficienza della fase follicolare; altri stati di infertilità associata ad un aumentato rapporto LH/FSH;

via di somministrazione: la via di somministrazione ora autorizzata è la seguente: «Fostimon» deve essere impiegato esclusivamente per iniezione intramuscolare.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale, recanti le indicazioni terapeutiche e la via di somministrazione precedentemente autorizzate, non possono più essere dispensate al pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Art. 3.

Il presente provvedimento viene adottato in esecuzione dell'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1399/99 del 15 giugno 1999, richiamata nel preambolo.

Art. 4.

Il presente provvedimento, che ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 4 ottobre 1999

Il dirigente: GUALANO

99A8780

DECRETO 12 ottobre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna in data 17 settembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente diposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna, è autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

Vivarelli dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale - A. Cavallari, dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8994

DECRETO 12 ottobre 1999.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 2 febbraio 1998 con il quale l'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna è stata autorizzata, ad espletare attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna in data 17 settembre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'equipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitatào decreto ministeriale;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamero di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna, è autorizzata ad includere nell'équipe

responsabile delle attività di trapianto di fegato da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 2 febbraio 1998, il seguente sanitario:

Vivarelli dott. Marco, dirigente medico di primo livello presso il reparto di chirurgia generale - A. Cavallari, dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «Policlinico S. Orsola-Malpighi» di Bologna, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 12 ottobre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A8995

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 ottobre 1999.

Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati *A* e *B*, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati *A* e *B* della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato Nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1.000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 3 gennaio 1990 con il quale sono state prescritte specifiche misure per l'identificazione delle bombole di gas per uso medicinale, e in particolare la colorazione verde RAL 6018 per la parte cilindrica delle bombole di ossigeno e protossido di azoto medicinale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 gennaio 1999 con il quale sono state disposte nuove colorazioni delle ogive delle bombole, conformi alla norma armonizzata europea UNI EN 1089-3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1990 con cui sono state inserite, nella Farmacopea ufficiale per i gas per uso medico, «anidride carbonica», «azoto protossido» e «ossigeno» alla voce «conservazione» prescrizioni sulla colorazione e identificazione delle bombole per i gas suddetti in accordo con il sopracitato decreto 3 gennaio 1990 del Ministro dei trasporti;

Constatato he secondo la norma armonizzata europea UNI EN 1089-3 il colore dell'ogiva verde RAL 6018 è destinato ad essere utilizzato per l'identificazione delle bombole di gas asfissianti;

Ravvisata l'opportunità di estendere la colorazione del corpo che identifica le bombole per uso medicinale a tutti i gas utilizzati per tale scopo;

Ravvisata l'opportunità di utilizzare per il corpo cilindrico dei gas medicinali un colore diverso dal verde RAL 6018;

Ravvisata altresì l'opportunità di uniformare la colorazione del corpo cilindrico delle bombole per gas medicinali alla prassi prevalente in Europa;

Preso atto del nulla osta espresso dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale italiana nella riunione del 4 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Colorazione delle bombole per uso medicale

1. Al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana, la parte cilindrica di tali bombole deve essere verniciata di bianco (riferimento RAL 9010), ferma restando la colorazione distintiva delle ogive prescritta dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 gennaio 1999.

2. Fatto salvo quanto indicato nel decreto del Ministro dei trasporti in data 2 maggio 1991, tra la valvola e la ghiera di tutte le bombole destinate a contenere gas medicinali deve essere inserito un disco in acciaio inossidabile recante la punzonatura «Per uso medico», l'indicazione del numero di partita IVA o codice fiscale del proprietario delle bombole e avente le altre caratteristiche descritte nel disegno allegato al decreto del Ministro dei trasporti in data 3 gennaio 1990.

3. È fatto assoluto divieto di utilizzare la colorazione bianca della parte cilindrica per bombole destinate a contenere gas per uso diverso da quello medicinale.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, ed all'art. 2 è facoltativa per le bombole sottoposte a collaudo in tale periodo, o, per bombole costruite secondo direttive CE, a «messa in uso in Italia».

2. Tutte le altre bombole in circolazione in Italia dovranno essere adeguate, a cura dei proprietari, alle disposizioni, di cui all'art. 1, all'atto della prima revisione periodica, e, in ogni caso, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro: TREU

99A8917

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 19 ottobre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini da tavola campagna vitivinicola 1999/2000. Regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette per i prodotti citati destinati alla produzione di vini da tavola e di vini I.G.T.: Lipuda, Val Di Neto, Val D'Amato, Calabria, Costa Viola, Condoleo e Locride;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE numeri 2640/88, 2240/89 e 2238/93, nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 1999

Il direttore generale reggente: DI SALVO

99A8899

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1999.

Revoca dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa della S.r.l. Telejonica in amministrazione straordinaria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1996, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.r.l. Telejonica è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per due anni;

Visto il proprio decreto in data 26 gennaio 1999, emesso di concerto con il Ministero del tesoro, con il quale è stata disposta la proroga della continuazione d'esercizio d'impresa per un ulteriore anno a far data dal 6 dicembre 1998;

Visto il proprio decreto in data 6 ottobre 1999, con il quale è stata autorizzata la vendita del complesso aziendale della S.r.l. Telejonica alla S.r.l. Telesicilia Color Rete 8;

Rilevata l'opportunità di disporre conseguentemente la revoca dell'esercizio d'impresa per la Telejonica S.r.l.

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Telejonica S.r.l., è revocata l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale del Tesoro
GUGLIELMINO

99A9093

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 21 aprile 1999 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Biohumus Abruzzese - Soc. coop. a r.l.», in Pescara.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1999 con il quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, lo scioglimento d'ufficio della cooperativa «Biohumus Abruzzese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Spitoni;

Vista la nota del 1° luglio 1999 con cui il suddetto commissario liquidatore comunicava che l'ente in questione era stato dichiarato fallito con sentenza del tribunale di Pescara in data 7 marzo 1997;

Ritenuto conseguentemente, che la dichiarazione di fallimento rende indispensabile provvedere all'annullamento del predetto decreto ministeriale datato 21 aprile 1999;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 aprile 1999 con il quale la società cooperativa «Biohumus Abruzzese - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pescara, è stata sciolta d'ufficio ex

art. 2544 del codice civile con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Spitoni, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9052

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «COSET S.c.r.l. - Cooperativa operai servizi edilizia turismo», in Popoli.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 17 luglio 1996 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Pescara, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «COSET S.c.r.l. - Cooperativa operai servizi edilizia turismo», con sede in Popoli (Pescara);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «COSET S.c.r.l. - Cooperativa operai servizi edilizia turismo», con sede in Popoli (Pescara), costituita in data 1° aprile 1983, con atto a rogito notaio dott. Giovanni Scaccia di Loreto Aprutino, omologato dal tribunale di Pescara con decreto 3 maggio 1983, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Santarelli Norberto, residente in Pescara alla via Regina Elena n. 140, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9088

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Bauhaus 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Calabria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi dell'8 luglio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Reggio Calabria nei confronti della società cooperativa edilizia «Bauhaus 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata»;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Bauhaus 2000 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Reggio Calabria, costituita in data 17 aprile 1978, con atto a rogito del notaio dott. Carlo Zagami di Reggio Calabria, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto del 27 aprile 1978, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e la dott.ssa Alessandra de Simone Saccà con studio in Reggio Calabria alla via Miraglia n. 19, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9064

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Apollo 12», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 22 dicembre 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Apollo 12» tra impiegati dello Stato e di enti di diritto pubblico con sede in Cosenza;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile. con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Apollo 12» tra impiegati dello Stato e di enti di diritto pubblico con sede in Cosenza, costituita in data 21 giugno 1969, con atto a rogito del notaio dottor Italo Scornajenghi di Cosenza, omologato dal tribuhale di Cosenza con decreto del 28 giugno 1969, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, della legge n. 59/1992 e la dott.ssa Francesca Amendola con studio in Cosenza alla via del Tembien n. 5, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il, presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9065

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per la ricostruzione della frazione di Fogliano di Cascia - Società cooperativa a r.l.», in Fogliano di Cascia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 27 gennaio 1998 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Perugia, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per la ricostruzione della frazione di Fogliano di Cascia» - Società cooperativa a r.l., con sede in Fogliano di Cascia (Perugia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

RITENUTA l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa per la ricostruzione della frazione di Fogliano di Cascia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Foliano di Cascia (Perugia), costituita in data 17 gennaio 1982, con atto a rogito notaio dott. Ruggero Imbellone di Cascia, omologato dal tribunale di Spoleto con decreto 10 marzo 1982, è sciolta ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile e il dott. Cociani Benito, residente in Perugia alla via Quieta n. 49, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9066

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Edil Calabra», in Diamante, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 9 settembre 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza nei confronti della società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Edil Calabra», con sede in Diamante (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comuicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a responsabilità limitata «Edil Calabra», costituita in data 29 settembre 1974, con atto a rogito del notaio dott. Vittorino Ordine di Cosenza, omologato dal tribunale di Paola in data 30 ottobre 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il rag. Vincenzo Benvenuto, residente in Diamante (Cosenza) alla via Corrado Alvaro n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9067

DECRETO 27 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Nuova cooperativa agricola Cretone - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cretone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 21 aprile 1997 eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Roma nei confronti della società cooperativa «Nuova cooperativa agricola Cretone» - Società a responsabilità limitata, con sede in Cretone (Roma);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comuicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Nuova cooperativa agricola cretone - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cretone (Roma), costituita in data 18 gennaio 1975, con atto a rogito notaio dott. Domenico Giuliani di Roma, omologato dal tribunale di Roma con decreto del 15 febbraio 1975, è sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18, legge n. 59/1992 e il dott. Edoardo Sanell, con studio in Tivoli, alla via della Missione n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9068

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Archeologia ed ambiente - Società cooperativa di servizio e lavoro a r.l.», in Poggio Picenze.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 luglio 1999;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544, comma primo, del codice civile, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Archeologia ed ambiente - Società cooperativa di servizio e lavoro a r.l.», con sede in Poggio Picenze (L'Aquila), B.U.S.C. n. 1929/23934, costituita per rogito del notaio Galeota Vincenzo, repertorio n. 26180, in data 23 febbraio 1989, iscritta nel registro delle imprese al n. 3381 del tribunale di L'Aquila.

L'Aquila, 7 ottobre 1999

Il direttore: BELGUARDI

99A8974

DECRETO 8 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Città giardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Parma.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, che ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento delle cooperative senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Considerati i risultati degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta per atto d'autorità, senza nomina di liquidatore, in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia «Città giardino - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Parma, costituita per rogito notaio dott. Alessandro Borri in data 2 luglio 1980, repertorio n. 15824, registro società n. 10868, tribunale di Parma, B.U.S.C. n. 1892/178904.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Parma, 8 ottobre 1999

Il direttore: BALDINI

99A8976

DECRETO 11 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.I.B.A. S.r.l.», in Gissi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Decreta:

La società cooperativa sottoindicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «C.I.B.A. S.r.l.», con sede in Gissi, costituita per rogito notar Aldo D'Agostino, in data 4 ottobre 1985, registro società n. 1164, presso il Tribunale di Vasto, pos. n. 055/214318.

Chieti, 11 ottobre 1999

Il direttore: COLACI

99A9089

DECRETO 11 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia Futura a r.l.», in Lucera.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte I, del predetto articolo del codice civile;

il parere del 15 luglio 1999 espresso dalla commissione centrale per le cooperative, art. 18 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, protocollo n. 1564 del 14 settembre 1999;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Decreta

lo scioglimento dalla società cooperativa di produzione e lavoro «Edilizia Futura a r.l.», con sede nel comune di Lucera, costituita per rogito notaio L. Mattia Follieri in data 9 gennaio 1993, repertorio n. 26117, tribunale di Lucera, registro imprese n. 3127, posiz. B.U.S.C. n. 4355/262432, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Foggia, 11 ottobre 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A9090

DECRETO 11 ottobre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visti:

il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 2544 del codice civile, come integrato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal comma 1, parte II, del predetto articolo del codice civile,

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi,

Decreta

lo scioglimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore anche in virtù dell'art. 2 della legge n. 400/1975, di ciascuna delle sottoelencate società cooperative;

1) società cooperativa edilizia «Mercurio 73 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 14 aprile 1973, repertorio n. 90600, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2915, B.U.S.C. n. 1350/126807;

2) società cooperativa edilizia «Uranio 74 a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Vittorio Finizia, in data 21 giugno 1974, repertorio n. 95151, tribunale di Foggia, registro imprese n. 3189, B.U.S.C. n. 1350/136351;

3) società cooperativa edilizia «Gea a r.l.», con sede nel comune di Foggia, costituita per rogito notaio Aurelio Trombetta, in data 11 luglio 1989, repertorio n. 39285, tribunale di Foggia, registro imprese n. 10346, B.U.S.C. n. 3999/243977;

4) società cooperativa edilizia «Europa a r.l.», con sede nel comune di Manfredonia, costituita per rogito notaio Nicola Signore, in data 27 febbraio 1973, repertorio n. 83866, tribunale di Foggia, registro imprese n. 12416, B.U.S.C. n. 4358/262602.

Foggia, 11 ottobre 1999

Il dirigente: GONNELLA

99A9091

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Arcobaleno a r.l.», in Spoleto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovandosi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le cooperative espresso in data;

Decreta:

La seguente società cooperativa sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, società cooperativa «L'Arcobaleno a r.l.», con sede in Spoleto, costituita per rogito notarile Pirone Marco in data 9 settembre 1991, repertorio n. 18934, registro società n. 2251 del tribunale di Spoleto, B.U.S.C. n. 2414/258001.

Perugia, 14 ottobre 1999

Il direttore: DE VECCHI

99A9063

DECRETO 14 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Moderna - S.r.l.», in San Salvo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sotto indicata è sciolta di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

società cooperativa edilizia «Moderna - S.r.l.», con sede in San Salvo, costituita per rogito notar Vittorio Colangelo in data 28 maggio 1974, registro società n. 312, presso il tribunale di Vasto, posizione 492/132800.

Chieti, 14 ottobre 1999

Il direttore: COLACI

99A8975

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 15 ottobre 1999.

Compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 maggio 1998, n. 168 istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 relativa agli esami di Stato di abilitazione professionale;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1866 che ha modificato l'art. 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione professionale approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 19, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, che prevede la rideterminazione dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione professionale e il relativo adeguamento annuale;

Ritenuto di dover rideterminare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici nonché del personale addetto alla vigilanza al fine di assicurare il regolare svolgimento degli esami;

Vista la nota n. 174190 del 3 agosto 1999 con la quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha espresso parere favorevole allo schema di decreto in questione;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalle sessioni del corrente anno 1999 a ciascun componente delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni è corrisposto un compenso fisso, al lordo delle ritenute per legge, di L. 800.000, maggiorato del 20% per i presidenti.

2. Il predetto compenso è aumentato di 2.500 lire per le prove scritte corrette e di 2.500 lire per le prove orali per ogni candidato esaminato.

3. Ai componenti e ai presidenti, anche estranei alle pubbliche amministrazioni con sedi di servizio o di residenza diverse da quelle in cui si svolgono gli esami è dovuto il trattamento di missione nella misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti di direzione degli uffici di livelli dirigenziale generale.

Art. 2.

1. I competenti organi delle università sedi di esami di Stato possono stabilire con propri provvedimenti di corrispondere ai componenti delle commissioni di vigilanza un gettone di presenza per ogni giornata in cui sono impegnati, in misura non superiore a lire centomila.

2. Gli stessi atenei possono stabilire il compenso spettante al funzionario amministrativo cui sono affidate le operazioni di segreteria. Tale compenso non può comunque essere superiore alla misura del 50% di quello corrisposto ai commissari.

Art. 3.

1. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti i compensi di cui all'art. 1 sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

Art. 4.

1. I compensi di cui ai precedenti articoli possono essere aggiornati annualmente in relazione al tasso programmato di inflazione. Gli importi risultanti sono arrotondati per eccesso alle mille lire.

2. Gli oneri di cui al presente decreto gravano sul bilancio degli atenei interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 15 ottobre 1999

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A9085

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DECRETO 25 ottobre 1999.

Insediamento della sezione giurisdizionale e della procura regionale per il Trentino-Alto Adige, in Bolzano.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, istitutivo di sezioni e procure regionali della Corte dei conti e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che ha istituito nella regione Trentino-Alto Adige due Sezioni giurisdizionali, con sede in Trento e in Bolzano;

Visto il proprio decreto 28 giugno 1995, con il quale sono state insediate la sezione giurisdizionale e la procura regionale con sede in Trento a decorrere dal 1° ottobre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti n. 330/CP/95 del 21 giugno 1995 che ha stabilito di rinviare l'insediamento della sezione giurisdizionale e della procura regionale per il Trentino Alto-Adige, con sede in Bolzano, in attesa delle norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 1999, n. 212, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999, concernente norme di attuazione dello statuto

speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei conti;

Decreta:

La sezione giurisdizionale e la procura regionale della Corte dei conti, con sede in Bolzano, sono insediate a decorrere dal 10 novembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 1999

Il presidente: CARBONI

99A9087

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di progetto del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 95/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996, decaduto per mancata conversione;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 - 30 luglio 1991;

Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998 — con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma AIDS, pari a L. 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di L. 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di L. 193.806.585.159 in attesa di ulteriori proposte da parte del Ministero della sanità;

Vista l'istanza presentata dalla regione Veneto concernente l'ammissione a finanziamento di alcuni progetti da realizzare nel programma di lotta all'AIDS;

Visti i pareri del Ministero della sanità in data 18 dicembre 1998;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 269

ALLEGATO

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO (in lire)	IMPORTO FINANZIAMENTO (in euro)
16 PADOVA	Padova	EDIMAR-Ristrutturazione edificio assistenza pediatrica	1.000.000.000	516.456,8991
AZ. OSP. PADOVA	Azienda ospedaliera PD	Ristrutturazione 3° Piano clinica pediatrica	3.000.000.000	1.549.370,6973
AZ. OSP. PADOVA	Azienda ospedaliera PD	Sistemazione clinica oncoematologia pediatrica	1.500.000.000	774.685,3486
2 FELTRE	Feltre	Adeguamento reparto rianimazione	2.000.000.000	1.032.913,7982
12 VENEZIANA	Venezia	Impianto di sterilizzazione centralizzata ospedale civile	800.000.000	413.165,5193
USL15 Alta Padovana	Camposampiero	Adeguamento comfort linea emergenza pediatrica	850.000.000	438.988,3642
16 PADOVA	Padova	Adeguamento igienico degenze chirurgiche ospedale S. Antonio	1.000.000.000	516.456,8991
ULSS 4 Alto Vicentino	Schio	Apparecchio digitale telecomandato polifunzionale	900.000.000	464.811,2092
6 VICENZA	Vicenza	Attrezzature e banchi per laboratorio analisi ospedale	850.000.000	438.988,3642
10 S.DONA' DI PIAVE	Jesolo	Letti attrezzati per dialisi con centrale di depurazione ospedale	500.000.000	258.228,4495
AZ. OSP. PADOVA	Azienda ospedaliera PD	Ristrutturazione clinica dermatologica	5.500.000.000	2.840.512,9450
		Totale	17.900.000.000	9.244.578,4937

99A9094

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 96/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Vista la propria deliberazione del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997 ed in particolare, il programma della tabella *A* che indica le opere ritenute prioritarie ed il loro ammontare per L. 1.576.908.582.000;

Viste le istanze presentate dalla regione Veneto e dall'Istituto superiore della sanità per il finanziamento di alcuni progetti compresi nel citato elenco;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A..

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, alle verifiche di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 267

ALLEGATO

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in lire)	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in euro)
REGIONE VENETO				
2 FELTRE	Feltre	Ristrutturazione e ampliamento anestesia e rianimazione e completamento 6° piano	3.900.000.000	2.014.181,91
3 BASSANO	Bassano	Completamento nuovo ospedale	10.000.000.000	5.164.568,99
15 CITTADELLA	Camposampiero	Piastra servizi - fase funzionale	4.750.000.000	2.453.170,27
15 CITTADELLA	Cittadella	Completamento ristrutturazione ospedale	4.600.000.000	2.375.701,74
16 PADOVA	Padova CTO	Completamento ristrutturazione generale 2° stralcio	10.000.000.000	5.164.568,99
18 ROVIGO	Trecenta	Completamento nuovo ospedale	31.250.000.000	16.139.278,10
21 LEGNAGO	Legnago	Riorganizzazione e adeguamento normativo ospedale	11.400.000.000	5.887.608,65
AZ. OSP. VERONA	Azienda ospedaliera VR	Completamento e attivazione piastra odontoiatrica ospedale Borgo Roma	3.325.000.000	1.717.219,19
3 BASSANO	Mezzaselza	Completamento ristrutturazione riabilitazione ortopedica	2.185.000.000	1.128.458,32
22 BUSSOLENGO	Malcesine	Manut. straordinaria pad. B, Sale operatorie, Radiologia, Laboratorio e parte area degenze	5.700.000.000	2.943.804,32
ENTI				
ISTITUTO SUPERIORE	Roma	Adeguamento e ristrutturazione dell'I.SS	42.959.000.000	22.186.471,93
DI SANITA'		Totale	130.069.000.000	67.175.032,41

99A9069

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti della regione Lombardia. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Settore materno-infantile. (Deliberazione n. 97/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto-legge 10 dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni — poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate — per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalla regione Lombardia per alcuni interventi;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica. n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alla regione Lombardia con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 266

ALLEGATO

	A	B	C	D	E
1	AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in lire)	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in euro)
2	LOMBARDIA				
3					
4	A.O. "Desenzano del	Gavardo (BS)	Ristrutturazione blocco ostetricia del presidio	228.000.000	117.752,17
5	Garda" di Desenzano		ospedaliero di Gavardo		
6	del Garda				
7					
8	A.O. "Mellino Mellini"	Chiari (BS)	Sistemazione e ristrutturazione porzione piano	1.228.350.000	634.389,83
9	di Chiari		rialzato ostetricia e ginecologia		
10					
11					
12	Circolo" di Lecco		materno infantile del presidio ospedaliero di	608.000.000	314.005,79
13			Lecco		
14					
15	A.O. "Istituti Ospitalieri"	Cremona	Miglioramento dell'assistenza al parto presso il	123.500.000	63.782,43
16	di Cremona		reparto di ostetricia-ginecologia		
17					
18	A.O. "Carlo Poma" di	Pieve di Coriano (MN)	Completamento arredo sala travaglio, parto e	78.850.000	40.722,63
19	Mantova		stanza famiglia post-partum dell'U.O. ostetricia		
20			del p.o. "Destra Secchia" di Pieve di Coriano		
21					
22	A.O. "G.Salvini" di	Rho (MI)	Acquisizione attrezzature e arredi per il blocco	237.500.000	122.658,51
23	Garbagnate Milanese		parto dell'Ospedale di Rho		
24					
25	A.O. "Sant'Anna" di	Como	Acquisto attrezzature e apparecchiature per il	637.032.000	328.999,57
26	Como		settore materno-infantile del Presidio di Como		
27					
28	A.O. "Sant'Anna" di	Mariano Comense	Acquisto arredi e attrezzature necessari per il	237.500.000	122.658,51
29	Como	(CO)	dipartimento materno-infantile del presidio		
30			ospedaliero di Cantù - Mariano Comense		
31					
32	Azienda Sanitaria Lo-	Voghera (PV)	Acquisto arredi e attrezzature per il dipartimento	85.500.000	44.157,06
33	cale della provincia di		materno-infantile p.o. di Voghera e di Broni		
34	Pavia				

	A	B	C	D	E
35					
36	Azienda Sanitaria Lo-	Esine (BS)	Acquisto arredi e attrezzature per la realizzazio-	83.600.000	43.175,80
37	cale della provincia di		ne del blocco parto naturale del presidio ospe-		
38	Brescia		daliero di Esine		
39					
40	A.O. "Carlo Poma"	Mantova	Umanizzazione del percorso riproduttivo: acqui-	91.200.000	47.100,87
41	di Mantova		sto arredi e attrezzature per la divisione di oste-		
42			tricia e ginecologia del p.o. "Carlo Poma"		
43					
44	Azienda Sanitaria Lo-	Lodi	Acquisizione attrezzature e arredi da destinare	114.000.000	58.876,09
45	cale della provincia di		all'assistenza e all'umanizzazione del parto		
46	Lodi				
47					
48	Azienda Sanitaria Lo-	Sondrio	Acquisto arredi e attrezzature per il settore	190.950.000	98.617,44
49	cale della provincia di		materno infantile		
50	Sondrio				
51					
52	Azienda Sanitaria Lo-	Vimercate (MI)	Acquisto arredi e attrezzature per la divisione di	57.000.000	29.438,04
53	cale della provincia di		ostetricia e ginecologia p.o. di Vimercate		
54	Vimercate				
55					
56	A.O. "Ospedale Civile"	Desio (MI)	Interventi vari nelle sale parto della divisione di	147.250.000	76.048,28
57	di Vimercate		ostetricia-ginecologia del p.o. di Desio; installa-		
58			zione attrezzature		
59					
60	A.O. "Sant'Antonio	Angera (VA)	Ristrutturazione per miglioramento aspetti alber-	750.500.000	387.600,90
61	Abate" di Gallarate		ghieri e di accreditamento ex d.p.r. 14.1.97 per		
62			la compattazione dei servizi dell'area materno-		
63			infantile del p.o. di Angera		
64					
65					

	A	B	C	D	E
66	A.O. "Ospedale Civile"	Sesto San Giovanni	Acquisto arredi e attrezzature per la "Casa del	209.000.000	107.939,49
67	di Vimercate	(MI)	parto" del p.o. di Sesto S. Giovanni		
68					
69					
70	A.O. "Eugenio Morelli"	Sondalo (SO)	Acquisto arredi e attrezzature per settore mater-	265.620.000	137.181,28
71	di Sondalo		no-infantile		
72					
73	A.O. "Ospedale di Cir-	Saronno (VA)	Ristrutturazione e fornitura di arredi e attrezzatu-	356.250.000	183.987,77
74	colo" di Busto Arsizio		re - settore materno-infantile del p.o di Saronno		
75					
76	A.O. di Treviglio-Cara-	Treviglio (BG)	Ristrutturazione di alcuni locali da adibire a sala	54.150.000	27.966,14
77	vaggio		post-parto e ad isola neonatale-4° piano del p.o.		
78			di Treviglio		
79					
80	A.O. "Ospedale Mag-	Crema (CR)	Percorso nascita, camera per il parto fisiologico	116.470.000	60.151,74
81	giore" di Crema		p.o. Crema		
82					
83	A.O. "Desenzano del	Desenzano del Garda	Ristrutturazione e riconfigurazione reparto di	313.500.000	161.909,24
84	Garda" di Desenzano	(BS)	ostetricia e ginecologia ospedale di Desenzano		
85	del Garda				
86					
87	A.O. "Fatebenefratelli	Milano	Acquisto arredi e attrezzature per settore mater-	328.700.000	169.759,38
88	e Oftalmico" di Milano		no infantile del presidio ospedaliero "Macedonio		
89			Melloni"		
90					
91	A.O. "Ospedale di Cir-	Merate (LC)	Adeguamento strutturale del reparto di ostetricia	204.250.000	105.486,32
92	colo" di Lecco		ginecologia del p.o. "San Leopoldo Mandic" di		
93			Merate		
94					
95	A.O. "Ospedale di Cir-	Melegnano (MI)	Fornitura e posa in opera di vasche per il rilas-	95.000.000	49.063,41
96	colo" di Melegnano		samento e il parto per il settore travaglio-parto		
97			della divisione di ostetricia e ginecologia del p.o.		
98			di Melegnano-Vizzolo Predabissi		
99					
100	A.O. "Mellino Mellini" di	Iseo (BS)	Sistemazione e adeguamento del reparto di	1.018.400.000	525.959,71
101	Chiari		ostetricia e ginecologia e del punto nascita-bloc-		
102			co parto del p.o. di Iseo		
103					

	A	B	C	D	E
104	A.O. "S. Paolo" di	Milano	Ristrutturazione blocco parto e acquisto arredi	1.073.500.000	554.416,48
105	Milano		e attrezzature Ospedale S. Paolo		
106					
107	A.O. "Ospedale Civile"	Magenta (MI)	Ristrutturazione U.O. ostetricia-ginecologia del	456.950.000	235.994,98
108	di Legnano		P.O. di Magenta - Interventi di umanizzazione		
109			dell'attività di preparazione al parto		
110					
111	A.O. "Luigi Sacco" di	Milano	Ristrutturazione sale parto	821.750.000	424.398,46
112	Milano				
113					
114	A.O. "Carlo Poma"	Asola (MN)	Adeguamento norme sanitarie impiantistiche	265.050.000	136.886,90
115	di Mantova		nuovo punto nascita p.o. di Asola		
116					
117	A.O. "Istituti Clinici di	Milano	Opere di manutenzione straordinaria e di ristrut-	1.292.000.000	667.262,31
118	Perfezionamento" di		turazione dei piani 1°, 2° e 3° del p.o. "Vittore		
119	Milano		Buzzi" per unità demedicalizzate e rooming-in		
120					
121	A.O. "Spedali Civili"	Brescia	Interventi di miglioramento e asistenza nascite	1.900.000.000	981.268,11
122	di Brescia		sale parto, reparto puerperio, reparto ostetricia		
123			e day hospital del p.o. "Spedali civili" di Brescia		
124					
125	A.O. "S. Carlo Borro-	Milano	Ristrutturazione blocco parto e acquisto arredi	948.100.000	489.652,79
126	meo" di Milano		e attrezzature Ospedale S. Carlo		
127					
128			**Totale**	**14.617.422.000**	**7.549.268,44**
129					

99A9070

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, seconda fase. Ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 98/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449, in lire l.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e l.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate dalla regione Veneto e provincia autonoma di Trento per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote I.V.A.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, alle verifiche di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 9 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 268

ALLEGATO

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in lire)	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in euro)
VENETO				
19 ADRIA	Adria	Completamento ospedale - 1^ fase funzionale	4.330.000.000	2.236.258,37
14 CHIOGGIA	Piove di Sacco	10 posti emodialisi semi-assistita, anestesia e rianimazione, neurologia e neurofiopatologia	5.270.000.000	2.721.727,86
8 ASOLO	Castelfranco	Ampliamento e completamento RSA disabili	1.900.000.000	981.268,11
12 VENEZIANA	Venezia-Chirignago	Ampliamento e ristrutturazione Istituto Don Orione per residenzialità disabili	3.325.000.000	1.717.219,19
15 CITTADELLA	Camposampiero	Realizzazione RSA disabili adulti	3.277.500.000	1.692.687,49
20 VERONA	Verona	Ristrutturazione centro disabili gravi e gravissimi	4.750.000.000	2.453.170,27
19 ADRIA	Taglio di Po	Realizzazione nuovo DSS	1.330.000.000	686.887,68
2 FELTRE	Trichiana	Completamento ristrutturazione Villa Polit Comunità alloggio e centro terapeutico 2° lotto	760.000.000	392.507,24
2 FELTRE	Cesiomaggiore	Completamento ristrutturazione RSA e 2 CTRP 2° lotto	1.425.000.000	735.951,08
5 OVEST VICENTINO	Montecchio Maggiore	Realizzazione CSM	2.375.000.000	1.226.585,14
6 VICENZA	Vicenza - San Felice	Ristrutturazione 2 CTRP	4.380.000.000	2.262.081,22
8 ASOLO	Castelfranco	Ristrutturazione fabbricato per CTRP	3.600.000.000	1.859.244,84
12 VENEZIANA	Venezia-Mestre	Realizzazione CTRP attiva (intervento aggiornato)	570.000.000	294.380,43
13 MIRANO	Mirano	Realizzazione CSM	2.360.000.000	1.218.838,28
14 CHIOGGIA	Cavarzere	Ristrutturazione CIM per CTRP	636.000.000	328.466,59
15 CITTADELLA	Galliera Veneta	Completamento edificio C per CTRP, Comunità alloggio e Comunità semiresidenziale	4.020.000.000	2.076.156,73
16 PADOVA	Padova	Realizzazione CTRP e Comunità alloggio c/o Ospedale ai Colli	13.750.000.000	7.101.282,36
20 VERONA	Cologna Veneta	Completamento ristrutturazione ex Filanda per CTRP e Centro diurno	1.000.000.000	516.456,90
20 VERONA	Verona - Marzana	Completamento 4 RSA e 4 CTRP	4.000.000.000	2.065.827,60
10 S.DONA' DI PIAVE	San Donà di Piave	Realizzazione centro recupero e riabilitazione disabili	1.056.000.000	545.378,49
3 BASSANO	Asiago	Completamento DSS n. 4, poliambulatorio e sede uffici periferici Dipartimento prevenzione	1.995.000.000	1.030.331,51
15 CITTADELLA	S.Martino Lupari	Sede DSS n. 3 nord	133.000.000	68.688,77
15 CITTADELLA	Vigodarzere	Sede DSS n.1 SUD	1.957.000.000	1.010.706,15
10 S.DONA' DI PIAVE	Portogruaro-Fossalato	Centro polifunzionale con residenzialità per riabilitazione psichiatrica	6.580.000.000	3.398.286,40
12 VENEZIANA	Venezia-Mestre	Adeguamento e attrezzamento CSM	1.320.000.000	681.723,11
10 S.DONA' DI PIAVE	Portogruaro	Vecchio Ospedale - Realizzazione RSA disabili e adeguamento a norma centrale termica	1.140.000.000	588.760,86
10 S.DONA' DI PIAVE	Portogruaro	Ospedale nuovo - realizzazione nuova cella mortuaria	760.000.000	392.507,24
22 BUSSOLENGO	Villafranca	Realizzazione Centro Diurno	850.000.000	438.988,36

22 BUSSOLENGO	Valeggio	Realizzazione CTRP	1.500.000.000	774.685,35
BUSSOLENGO	Caprino Veronese	Realizzazione RSA per disabili adulti	600.000.000	309.874,14
P.A. DI TRENTO				
Azienda provinciale per	Cavalese (Trento)	Realizzazione nuovo impianto di condizionamen-	518.000.000	267.524,67
i servizi sanitari		to d'aria per le sale operatorie dell'Ospedale di		
		Cavalese		
Azienda provinciale per	Tione (Trento)	Realizzazione nuovo impianto di condizionamen-	570.000.000	294.380,43
i servizi sanitari		to delle sale operatorie del Presidio Ospedaliero		
		di Tione		
Azienda provinciale per	Trento	Lavori di messa a norma degli impianti termici di	1.504.800.000	777.164,34
i servizi sanitari		riscaldamento, di climatizzazione ed idrico-sani-		
		tari relativi ai fabbricati ad uso sanitario di pro-		
		prietà dell'Az.Prov.le per i servizi sanitari-lotto n.1		
		Zona di Trento e Comprensorio C5		
Azienda provinciale per	Rovereto (Trento)	Realizzazione dell'impianto di protezione alle	452.000.000	233.438,52
i servizi sanitari		scariche atmosferiche dell'Ospedale S.Maria di		
		Rovereto		
Azienda provinciale per	Riva del Garda (Trento)	Impianto di condizionamento delle sale operatorie	627.000.000	323.818,48
i servizi sanitari		di Chirurgia e Ginecologia dell'Ospedale di Riva		
		del Garda		
		totale	**84.621.300.000**	**43.703.254,19**

99A9071

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del progetto Casa del centro inter-bibliotecario dell'Università degli studi di Bologna (CIB), per il periodo 1998-2001. (Deliberazione n. 111/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991) e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994 n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1110/94/CE del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998);

Vista la decisione del Consiglio n. 94/801/CE del 23 novembre 1994, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune (1994-1998);

Vista la nota d'informazione della Commissione n. 95/C64/03 (G.U. delle Comunità europee C64 del 15 marzo 1995), relativa al secondo invito a presentare proposte in merito al programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle applicazioni telematiche di interesse comune;

Visto il progetto Casa (a Co-operative Archive of Serials and Articles), selezionato in tale ambito dalla Commissione delle Comunità europee e per il quale è stato sottoscritto in data 31 marzo 1998 il contratto per la seconda fase, che prevede il Centro inter-bibliotecario dell'Università degli studi di Bologna (CIB) quale «Coordinating Conctractor», nonché altri istituti quali «Subcontractors» ed «Associated Contractors»;

Considerato che il contratto medesimo, per la parte coordinata dal suddetto CIB di Bologna, prevede contributi comunitari pari a circa 552.000 euro;

Viste le note n. 329 e n. 417 in data, rispettivamente, 19 agosto e 15 ottobre 1998, del CIB dell'Università degli studi di Bologna, nonché la nota del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica n. 299/1999 in data 1º aprile 1999, con le quali viene richiesto l'intervento del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 e quantificata in 2 miliardi di lire la quota nazionale pubblica;

Considerata la rilevanza del progetto e, quindi, l'opportunità di assicurarne il cofinanziamento nazionale ricorrendo alle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto Casa richiamato in premessa, coordinato dal Centro inter-bibliotecario dell'Università degli studi di Bologna (CIB), è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 2 miliardi di lire (1.032.913 euro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per il periodo 1998-2001.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal CIB dell'università degli studi di Bologna, che provvederà alla successiva allocazione dei finanziamenti fra gli altri partners.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ed il CIB di Bologna adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 271

99A9096

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari relativi alle azioni di controllo in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, di cui al regolamento CEE n. 2262/84, per la campagna oleicola 1998-1999 (Agecontrol S.p.a.). (Deliberazione n. 112/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2262/84, concernente misure speciali nel settore dell'olio di oliva, che all'art. 1, paragrafo 1, prevede la costituzione, da parte di ciascun Stato membro, di una agenzia specifica incaricata di alcuni controlli e azioni nel quadro del regime di aiuto nel settore di cui sopra;

Visto il regolamento CEE della Commissione delle Comunità europee n. 27/85, recante modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 2262/84, come modificato ed integrato dal regolamento CEE n. 3602/92;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva ed in particolare l'ar. 1 che prevede lo svolgimento dei compiti e delle pubbliche funzioni di controllo di cui ai suindicati regolamenti CEE n. 2262/84 e n. 27/85 da parte dell'Agecontrol S.p.a;

Considerato che l'art. 1, paragrafo 5, del predetto regolamento CEE n. 2262/84 prevede che il finanziamento delle spese effettive dell'Agenzia è assicurato paritariamente dalla Commissione U.E. e dallo Stato membro in ragione del 50 per cento;

Preso atto che il programma di attività dell'Agecontrol S.p.a. per la campagna 1998-1999 comporta un onere complessivo a carico del Ministero per le politiche agricole pari a 13.049,5 milioni di lire;

Tenuto conto che, relativamente alla partecipazione nazionale, lo stanziamento di 10.930 milioni di lire disposto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 454, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001, non garantisce la totale copertura del fabbisogno sopraindicato;

Considerata, pertanto, la necessità di ricorrere al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, per integrare la suddetta assegnazione, fino al completamento della copertura della quota parte nazionale;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 51519 del 13 maggio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma di attività di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 2262/84, relativo all'effettuazione dei controlli in materia di aiuto alla produzione e al consumo dell'olio di oliva, per la campagna oleicola 1998-1999 è autorizzato, in favore dell'Agecontrol S.p.a., un finanziamento integrativo nazionale pubblico pari a 2.119,5 milioni di lire (1.094.630 euro) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata direttamente all'Agecontrol S.p.a., sulla base delle richieste inoltrate dalla medesima.

3 Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero per le politiche agricole e l'Agecontrol S.p.a. adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. Il Ministero medesimo effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 279

99A9097

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: Cofinanziamento nazionale del programma degli interventi finanziari per le annualità 1996 e 1997 in relazione al progetto «Lingua italiana». (Deliberazione n. 116/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee n. 21350, in data 22 dicembre 1994, con la quale la medesima ha comunicato l'avvenuta accettazione del progetto «Lingua italiana» n. 94-09/1791/NL-VB, nell'ambito del programma «Lingua»;

Considerato che l'Università per stranieri di Perugia è stata individuata quale partner italiana del predetto progetto «Lingua italiana» insieme a Germania, Lussemburgo, Olanda e Spagna per le annualità 1995-1996-1997 (periodo progettuale dal 1° gennaio 1995 al 30 ottobre 1999);

Considerato che la predetta Università ha beneficiato di un contributo comunitario per l'annualità 1995 a fronte del quale, con propria delibera del 13 marzo 1996, è stato autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico;

Considerato che per le annualità 1996 e 1997 (periodo progettuale 1° dicembre 1996-30 ottobre 1999) la partecipazione comunitaria al progetto è pari a 54.936 euro e che occorre, pertanto, assicurare la corrispondente quota nazionale pubblica, ammontante a 150.715 euro, pari a 291,825 milioni di lire;

Considerata la necessità di ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex-lege* n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali n. 112/450 in data 5 maggio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del progetto «Lingua italiana» specificato in premessa, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 291,825 milioni di lire (euro 150.715) a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. La quota a carico del predetto Fondo viene erogata in favore dell'Università per stranieri di Perugia secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota nazionale stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero degli affari esteri - Direzione generale delle relazioni culturali, adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad eventuali, ulteriori controlli avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 273

99A9072

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Seconda fase ammissione a finanziamento di progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450 - Opere da realizzare nel settore della sicurezza. (Deliberazione n. 130/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 168 del 21 luglio 1998 — di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *B* della predetta deliberazione, che ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la somma di L. 793.094.855.000 per la realizzazione di interventi necessari ad adeguare le strutture e le tecnologie sanitarie alla normativa vigente in materia di sicurezza, nonché di interventi di cui alla propria deliberazione del 21 marzo 1997 e all'art. 32, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Lombardia, Sardegna, Liguria e Marche per il finanziamento di progetti da realizzare nel settore della sicurezza;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 261

ALLEGATO *C*

INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SICUREZZA, QUELLI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 21 MARZO 1997
E DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 4, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449

ASL	Progetto esecutivo	Comune	FINANZIAMENTO al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	FINANZIAMENTO al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
		Regione BASILICATA		
1 - Venosa	P.O. di Melfi: lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale, adeguamento alle norme del decreto legislativo n. 626/1994 ed antincendio	Melfi	1.187.500.000	613.292,57
1 - Venosa	P.O. di Venosa: lavori di ristrutturazione edilizia,alle norme di sicurezza del decreto legislativo n. 626/94 ed antincendio	Venosa	2.280.000.000	1.177.521,73
1 - Venosa	P.O. di Pescopagano: lavori di ristrutturazione, messa a norma degli impianti, adeguamento alle norme di sicurezza del decreto legislativo n. 626/1994 ed antincendio	Pescopagano	494.000.000	255.129,71
A.O. San Carlo di Potenza	Adeguamento funzionale degli ambienti dell'ospedale di Muro Lucano alla nuova destinazione riabilitativa e di lungo degenza	Potenza	760.000.000	392.507,24
A.O. San Carlo di Potenza	Lavori di adeguamento dei vecchi padiglioni alle norme di sicurezza e prevenzione incendi nonché del decreto legislativo n. 626/1994	Potenza	8.945.000.000	4.619.706,96
USL n. 2 Potenza	Completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso polifunzionale di Villa d'Agri	Marsico Vetere	166.250.000	85.860,96
USL n. 2 Potenza	Adeguamento impianti del D.S.B. di Sant'Arcangelo	Sant'Arcangelo	427.500.000	220.785,32
USL n. 5 Montalbano Jonico	Adeguamento alle norme di igiene e sicurezza sui posti di lavoro nei P.O. di Policoro, Stigliano e Tinchi	Policoro, Stigliano, Tinchi	3.135.000.000	1.619.092,38
USL n. 2 Potenza	Completamento dei lavori di ristrutturazione funzionale del presidio sanitario di Viggiano	Viggiano	1.662.500.000	858.609,59
ASL 3 Lagonegro	Realizzazione impianto antincendio adeguamento impianti elettrici di P.O. di Lauria	Lagonegro	1.377.500.000	711.419,38
A.O. San Carlo di Potenza	Ristrutturazione del presidio di Acerenza per attività riabilitativa	Acerenza	6.783.000.000	3.503.127,15
ASL 4 Matera	Ristrutturazione adeguamento funzionale impiantistico e alle norme di sicurezza delle sezioni distrettuali: sezioni dis.le del comune di Garaguso	Garaguso	159.600.000	82.426,52
ASL 4 Matera	Acquisto strumentazione e dispositivi di protezione azienda sanitaria USL 4 Matera	Matera	2.850.000.000	1.471.902,16
ASL 4 Matera	Ristrutturazione adeguamento funzionale impiantistico e alle norme di sicurezza delle sezioni distrettuali comunali: sezioni dis.le del comune di Miglionico	Miglionico	231.800.000	119.714,71
ASL 3 Lagonegro	Messa norma ed in sicurezza del P.O. di Lagonegro	Lagonegro	2.422.500.000	1.251.116,84
ASL 4 Matera	Ristrutturazione adeguamento funzionale impiantistico ed alle norme di sicurezza della sezione distrettuale Pomarico	Pomarico	513.000.000	264.942,39
ASL 4 Matera	Ristrutturazione del distretto sanitario di Calciano	Calciano	159.600.000	82.426,52
ASL 4 Matera	Ristrutturazione edilizia ed adeguamento funzionale e tecnologico del CSM di Serra Rifusa - Matera	Matera	760.000.000	392.507,24
		TOTALE PARZIALE . . .	34.314.750.000	17.722.089,38

ASL	Progetto esecutivo	Comune	FINANZIAMENTO al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	FINANZIAMENTO al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
		Regione PIEMONTE		
ASL 5 di Collegno	Realizzazione del centro medico traumatologico di Oulx	Oulx (Torino)	3.040.000.000	1.570.028,97
S. Giovanni Battista Molinette di Torino	Progetto bonifica su tubi con coibentazione contenente fibre d'amianto presso l'A.O. Molinette	Torino	3.800.000.000	1.962.536,22
S. Giovanni Battista Molinette di Torino	Ristrutturazione reparto chirurgia generale universitaria e polo ovest rianimazione padiglione patologia chirurgica (lotto 4D+5E)	Torino	3.660.000.000	1.890.232,25
ASL 14 di Omegna	Opere di realizzazione nuova ala degenza del P.O. di Domodossola	Domodossola	4.750.000.000	2.453.170,27
ASL 14 di Omegna	Opere di ampliamento e riordino del P.O. di Verbania	Verbania	3.800.000.000	1.962.536,22
A.O. O.I.R.M. S. Anna	Struttura funzionale alla connessione dei plessi ospedalieri O.I.R.M. e S. Anna	Torino	9.310.000.000	4.808.213,73
		TOTALE PARZIALE . . .	28.360.000.000	14.646.717,66
		Regione MARCHE		
USL 2 di Urbino	Costruzione nuovo corpo di fabbrica dell'ospedale di Urbino - II fase	Urbino	4.173.000.000	2.155.174,64
		TOTALE PARZIALE . . .	4.173.000.000	2.155.174,64
		Regione LOMBARDIA		
A.O. Istituti Clinici di perfezionamento	Adeguamento normativa anticendio presidio C.T.O. di via Bignami n. 1	Milano	1.520.000.000	785.014,49
		TOTALE PARZIALE . . .	1.520.000.000	785.014,49
		Regione ABRUZZO		
USL Lanciano Vasto	Adeguamento e messa a norma di sicurezza centro operatorio ospedale di Lanciano e centro operatorio ospedale di Atessa	Lanciano e Atessa	3.942.500.000	2.036.131,32
USL L'Aquila	Interventi nel settore della sicurezza - lavori di demolizione e ricostruzione tetto edifici «D» e «E» P.O. S. Maria di Collemaggio	L'Aquila	475.000.000	245.317,03
USL Pescara	Lavori in materia di sicurezza nel blocco operatorio centralizzato del nuovo ospedale di Pescara	Pescara	1.654.000.000	854.219,71
USL Lanciano Vasto	Interventi nel settore della sicurezza da effettuare nel P.O. di Casoli - adeguamento e messa a norma della sicurezza centro operatorio	Casoli	237.500.000	122.658,51
USL di Teramo	Intervento nel settore della sicurezza da effettuare presso il presidio ospedaliero di Atri - blocco sale operatorie	Atri	1.282.500.000	662.355,97
USL di Teramo	Intervento nel settore della sicurezza da effettuare presso il presidio ospedaliero di Giulianova - adeguamento tecnologico e funzionale gruppi operatori e reparto rianimazione	Giulianova	1.567.500.000	809.546,19
		TOTALE PARZIALE . . .	9.159.000.000	4.730.229

ASL	Progetto esecutivo	Comune	FINANZIAMENTO al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
		Regione SARDEGNA		
AZ. USL 3 Nuoro	Ristrutturazione centrale termica P.O. «San Francesco» Nuoro	Nuoro	706.150.810	364.696,46
AZ. USL 4 Lanusei	Messa a norma strutt. imp. cucina ann. lab. osp. Lanusei	Lanusei	1.285.714.286	664.016,01
AZ. USL 4 Lanusei	Messa a norma strutt. imp. depos. magaz. osp. Lanusei	Lanusei	571.428.571	295.118,23
AZ. USL 5 Oristano	Adeg. norme sicur. strutt. ed imp. poliamb. Oristano	Oristano	1.380.952.381	713.202,38
AZ. USL 6 Sanluri	Rifac. imp. elett. reparto endoscopia P.O. S. Gavino M.	Sanluri	79.974.286	41.303,27
AZ. USL 6 Sanluri	Rifac. imp. elett. blocco operatorio P.O. S. Gavino M.	Sanluri	211.428.571	109.193,74
AZ. USL 6 Sanluri	Ristrut. imp. termico blocco operatorio P.O. S. Gavino M.	Sanluri	666.666.667	344.304,60
AZ. USL 7 Carbonia	Complet. imp. condizionam. corpo centrale osp. «Sirai»	Carbonia	503.809.524	260.195,90
AZ. USL 7 Carbonia	Realizz. opere disinfezione acque reflue osp. «Sirai»	Carbonia	952.380.952	491.863,71
AZ. USL 8 Cagliari	Complet. ristrutt. adeguam. sicur. osp. «Businco»	Cagliari	11.733.333.333	6.059.760,95
AZ. Osped. Brotzu	Ristrut. sistema trasporto verticale osp. Brotzu (Cagliari)	Brotzu (Cagliari)	3.282.747.619	1.695.397,66
		TOTALE PARZIALE . . .	21.374.587.000	11.039.052,92
		Regione LIGURIA		
ASL 4 Chiavarese	Acquisto attrezzature per il costruendo reparto di rianimazione dell'Ospedale di Lavagna	Lavagna	950.000.000	490.634,05
A.O. «S. Corona»	Opere per pevenzione incendi nel padiglione Elio - Ospedale S. Corona	Pietra Ligure	547.571.711	282.797,19
		TOTALE PARZIALE . . .	1.497.571.711	773.431,24
		TOTALE SETTORE SICUREZZA . . .	100.398.908.711	51.851.709,06

99A8879

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti delle regioni Basilicata, Lombardia e Abruzzo - Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, settore materno-infantile. (Deliberazione n. 131/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/90;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che disciplina le modalità per la revoca e la riassegnazione dei finanziamenti relativi a progetti per i quali, entro il termine di cui al comma 2, non sia stata presentata la richiesta di finanziamento e che dispone, altresì, di riservare, nell'ambito di tali finanziamenti, una quota pari a lire 200 miliardi di lire per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per altri obiettivi indicati nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha differito al 31 luglio e al 31 agosto 1996 i termini precedentemente fissati dall'art. 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 509/1995;

Vista la propria deliberazione n. 52 in data 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, con la quale, nel revocare e riassegnare i finanziamenti residui ai sensi del sopracitato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, è stata accantonata la somma di lire 160.648 milioni - poi rideterminata in lire 165.908 milioni per effetto di altre somme residue accertate - per gli interventi di cui al citato art. 3, comma 4, della legge n. 34/1996, disponendo che la residua quota di lire 34.092 milioni, a concorrenza del complessivo importo di lire 200 miliardi, venga riservata sulle disponibilità della seconda fase del programma;

Vista la propria deliberazione n. 56 in data 6 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, con la quale è stata ripartita la predetta somma di lire 165.908 milioni per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi previsti dal citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Viste le istanze di ammissione a finanziamento presentate, nell'ambito di tale quota assegnata, dalle regioni Basilicata, Lombardia e Abruzzo per alcuni interventi;

Visto il parere espresso dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle risorse assegnate alle regioni Basilicata, Lombardia e Abruzzo con la deliberazione n. 56 del 6 maggio 1998 citata in premessa, sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori oneri derivanti da modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà anche a campione agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 265

ALLEGATO *A*

INTERVENTI DEL SETTORE MATERNO-INFANTILE, ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 1º DICEMBRE 1995, N. 509 CONVERTITO DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996, N. 34

ASL	Progetto esecutivo	Comune	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
	Regione BASILICATA			
1 - Venosa	Ristrutturazione fabbricato ex dispensario antitubercolare di via Libertà	Melfi	237.500.000	122.658,51
1 - Venosa	Ristrutturazione consultorio di Rapone (corpo esistente)	Rapone	61.750.000	31.891,21
3 - Lagonegro	Sistemazione ed adeguamento del consultorio familiare nel comune di Lauria	Lauria	22.325.000	11.529,90
3 - Lagonegro	Sistemazione ed adeguamento del consultorio familiare nel comune di Latronico	Latronico	25.175.000	13.001,80
4 - Matera	Acquisto attrezzature ed arredi per la rete consultoriale materno-infantile della AUSL n. 4	tutti i consultori	352.925.000	182.270,55
5 - Montalbano Jonico	Acquisto attrezzature ed arredi per i distretti sanitari di Stigliano, Policoro e Tinchi (Pisticci) e per il Poliambulatorio di Valsinni	tutti i consultori	266.000.000	137.377,54
3 - Lagonegro	Programma per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi per consultori familiari	Lagonegro	722.475.000	373.127,20
4 - Matera	Ristrutturazione del consultorio familiare di Ferrandina	Matera	188.186.566	97.190,25
3 - Lagonegro	Sistemazione ed adeguamento del consultorio familiare del comune di Senise	Senise	111.625.000	57.649,501
AO. Osp. S. Carlo Potenza	Programma per l'acquisto di attrezzature per l'area materno-infantile dell'ospedale	Potenza	4.580.972.200	2.365.874,70
ASL 2 Potenza	Programma per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature ed arredi per i consultori familiari	Potenza	664.346.163	343.106,16
4 - Matera	Ristrutturazione del consultorio familiare di via Matteotti, Matera	Matera	54.274.464	28.030,42
4 - Matera	Ristrutturazione del consultorio familiare di Montescaglioso	Montescaglioso	256.033.781	132.230,4
4 - Matera	Adeguamento funzionale ed alle norme di sicurezza del distretto sanitario di Irsina	Irsina	345.106.484	178.232,62
4 - Matera	Ristrutturazione ed ampliamento del consultorio familiare di Bernalda	Bernalda	206.245.000	106.516,65
4 - Matera	Ristrutturazione del consultorio familiare di Tricarico	Tricarico	301.061.811	155.485,45
ASL 5 Montalbano Jonico	Ristrutturazione dell'edificio esistente P.O. di Stigliano per adibirlo a distretto sanitario di base	Montalbano J.	446.500.000	230.598,01
ASL 1 Venosa	Programma per l'acquisto attrezzature apparecchiature ed arredi per i consultori familiari	Venosa	707.750.000	365.522,37
ASL 5 Montalbano Jonico	Ristrutturazione dei locali esistenti nel P.O. di Tinchi (Pisticci) per adibirli a distretto sanitario	Pisticci	180.500.000	93.220,47
ASL 5 Montalbano Jonico	Adeguamento alle norme di sicurezza del poliambulatorio di Valsinni	Valsinni	88.350.000	45.628,97
4 - Matera	Programma per l'acquisto di attrezzature ed arredi per il dipartimento materno infantile del P.O. di Matera	Matera	950.000.000	490.634,05
	TOTALE PARZIALE . . .		10.769.101.469	5.561.776,75
	Regione LOMBARDIA			
A.O. Fatebenefratelli e oftalmico	Acquisto arredi e attrezzature per il settore materno-infantile . . .	Milano	428.640.000	221.374,09
	TOTALE PARZIALE . . .		428.640.000	

ASL	Progetto esecutivo	Comune	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
	Regione ABRUZZO			
USL Lanciano-Vasto	Umanizzazione sala parto dell'Ospedale di Lanciano	Lanciano	285.000.000	147.190,22
USL Lanciano - Vasto	Umanizzazione sala parto dell'Ospedale di Atessa	Atessa	285.000.000	147.190,22
USL Lanciano - Vasto	Umanizzazione sala parto dell'Ospedale di Vasto	Vasto	285.000.000	147.190,22
USL L'Aquila	Realizzazione di opere di adeguamento ed umanizzazione del settore materno infantile del nuovo ospedale S. Salvatore di Coppito	L'Aquila	760.000.000	392.507,24
USL di Pescara	Sistemazione consultorio familiare	Scafa	475.000.000	245.317,03
USL di Pescara	Sistemazione consultorio familiare	Loreto Aprutino	370.500.000	191.347,28
USL di Pescara	Realizzazione consultorio familiare	Bussi	285.000.000	147.190,22
USL di Pescara	Realizzazione consultorio familiare	Catignano	285.000.000	147.190,22
	TOTALE PARZIALE . . .		3.030.500.000	1.565.122,63
	TOTALE . . .		14.228.241.469	

ALLEGATO *A*

INTERVENTI DEL SETTORE MATERNO-INFANTILE, ART. 3, COMMA 4, DEL DECRETO-LEGGE 1° DICEMBRE 1995, N. 509, CONVERTITO DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996, N. 34

Azienda S.L. Azienda Osp. Regioni	N. ex Az. USSL	Categoria	Descrizione intervento	Localizzazione comune interv.	Prov. int.	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
			Regione LOMBARDIA				
A.S.L. Provincia di Bergamo	11 13	B 3	Acquisto arredi ed attrezzature per le sedi consultoriali dell'ex aziende Ussl n.11, acquisto arredi ed attrezzature per le sedi consultoriali dell'ex azienda Ussl n. 13	Comuni vari	BG	164.350.000	84.879,69
	12	B 3	Ristrutturazione della porzione nord del fabbricato sede, al piano rialzato, del consultorio familiare di Dalmine e dei servizi igienici e della segreteria posti a sud del fabbricato stesso; realizzazione di una rampa per disabili per l'accesso diretto dal cortile al piano rialzato	Dalmine	BG	460.750.000	237.957,52
	12	B 3	Ampliamento tramite sopralzo dell'ala sud dell'edificio esistente per la formazione di nuovi locali per studi medici e relativi accessori, realizzazione di una scala di sicurezza per il nuovo consultorio di Grumello del Monte	Grumello del Monte	BG	460.750.000	237.957,52
	12	B 3	Ristrutturazione delle ali est e centrale di un edificio, a forma di «H», denominato Padiglione Lombroso sede del consultorio di Bergamo	Bergamo	BG	1.706.675.000	881.424,08
A.S.L. Provincia di Brescia	14	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per studi psicologi e assistenti sociali per le sedi consultoriali di Adro, Chiari, Cologne, Palazzolo e Rovato	Adro, Chiari, Cologne, Palazzolo, Rovato	BS	48.450.000	25.022,34
	14	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature varie per le sedi consultoriali di Adro, Chiari, Cologne, Palazzolo e Rovato	Adro, Chiari, Colgone, Palazzolo, Rovato	BS	190.000.000	98.126,81
	16	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per il consultorio di Sarezzo	Sarezzo	BS	76.000.000	39.250,72

Azienda S.L. Azienda Osp. Regioni	N. ex Az. USSL	Categoria	Descrizione intervento	Localizzazione comune interv.	prov. int.	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
	19	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per il consultorio di Leno	Leno	BS	24.700.000	12.756,49
A.S.L. provincia di Como	5	B 3	Acquisto ecografo e impianto di climatizzazione per la sede del consultorio familiare di Como - via Gramsci, 4	Como	CO	190.000.000	98.126,81
	6	B 3	Ristrutturazione ed adeguamento delle sedi consultoriali di Alzate Brianza, Cantù, Canzo, Cermenate e Erba; acquisto arredi ed attrezzature	Alzate Brianza, Cantù, Canzo, Cermenate, Erba	CO	313.500.000	161.909,24
A.S.L. provincia di Cremona	23	B 3	Ristrutturazione settore pediatrico e vaccinale del consultorio familiare di Cremona - Via Belgiardino; acquisto arredi ed attrezzature	Cremona	CR	63.175.000	32.627,16
	23	B 3	Ristrutturazione dei locali da destinare ai settori sociale, ostetrico-ginecologico, materno-infantile ed affidi-adozioni del consultorio familiare di Cremona - Vicolo Maurino; acquisto arredi ed attrezzature	Cremona	CR	283.575.000	146.454,27
	24	B 3	Ristrutturazione dei locali da destinare al settore affidi-adozioni del consultorio familiare di Crema - Via Samarani	Crema	CR	121.505.000	62.752,10
	24	B 3	Ristrutturazione del locali da destinare ai settori sociale e materno-infantile del consultorio familiare di Crema - Via Gramsci; acquisto di arredi ed attrezzature	Crema	CR	128.535.000	66.382,79
	24	B 3	Ristrutturazione dei locali da destinare ai settori ginecologico e materno-infantile del consultorio familiare di Crema	Crema	CR	23.560.000	12.167,72
A.S.L. provincia di Lecco	7	B 3	Ristrutturazione della sede del consultorio familiare di Bosisio Parini	Bosisio Parini	LC	95.000.000	49.063,41
	7	B 3	Realizzazione nuova sede del consultorio familiare di Introbio all'interno del nuovo distretto sanitario da parte del comune di Introbio	Introbio	LC	150.000.000	77.468,53
	7	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per le sedi consultoriali di Bosisio Parini, Introbio e le restanti sedi	Bosisio Parini, Introbio ed altri comuni	LC	136.800.000	70.651,30
	8	B 3	Costruzione nuova sede del consultorio familiare di Olgiate Molgora	Olgiate Molgora	LC	684.000.000	353.256,52
A.S.L. provincia di Lodi	25	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per il consultorio familiare di Lodi	Lodi	LO	120.463.800	62.214,36
	25	B 3	Rimozione e sostituzione di serramenti ed apparecchiature igienico sanitarie, completamento della controsoffitta ed acquisto di arredi ed attrezzature per il consultorio familiare di Casalpusterlengo	Casalpu - sterlengo	LO	275.499.823	142.283,78
	25	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per il consultorio familiare di S. Angelo Lodigiano	S. Angelo Lodigiano	LO	199.557.000	103.062,59
A.S.L. provincia di Mantova	21	B 3	Ristrutturazione parte di edificio di proprietà USSL per cambio sede del consultorio familiare di Mantova; acquisto arredi ed attrezzature	Mantova	MN	598.500.000	309.099,45
	21	B 3	Ristrutturazione edificio di proprietà USSL per cambio sede del consultorio familiare di Castiglione delle Stiviere; acquisto arredi ed attrezzature	Castiglione delle Stiviere	MN	1.092.500.000	564.229,16
	21	B 3	Ampliamento edificio sede del distretto sanitario per cambio sede del consultorio di Goito; acquisto arredi ed attrezzature	Goito	MN	2.187.850.000	1.129.930,23
A.S.L. della città di Milano	38	B 3	Rifacimento impianti, sostituzioni serramenti, realizzazione bagno per handicappati nel consultorio familiare di via Pusiano	Milano	MI	171.030.942	88.330,11
	41	B 3	Realizzazione nuovo edificio a tre piani fuori terra per nuova sede consultorio di via Monreale	Milano	MI	1.757.500.000	907.673,00
	41	B 3	Sistemazione strutturale e funzionale dell'attuale consultorio sito al primo piano del presidio extra-ospedaliero	Milano	MI	470.250.000	242.863,86
	41	B 3	Ristrutturazione primo piano edificio esistente per trasferimento della sede del consultorio di via Castelvetro a via Luigi Nono	Milano	MI	475.000.000	245.317,03

Azienda S.L. Azienda Osp. Regioni	N. ex Az. USSL	Categoria	Descrizione intervento	Localizzazione comune interv.	prov. int.	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
		B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature (sistemi informatici) per tutte le sedi consultoriali di Milano	Milano	MI	1.043.099.240	538.715,80
A.S.L. provincia	32	B 3	Acquisto arredi ed attrezzatura per il consultorio familare (giovani) di Cesate	Cesate	MI	6.982.500	3.606,16
A.S.L. provincia di Milano n. 2	26	B 3	Ristrutturazione edificio a due piani, in disuso, sito in Melegnano, in cui al primo piano verrà collocata le sede consultoriale mentre il piano terra verrà utilizzato per un'altra attività sociale; il consultorio è comunque indipendente	Melegnano	MI	690.000.000	356.355,26
	27	B 3	Lavori di imbiancatura per le sedi consultoriali di Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Pioltello, Segrate e Vimodrone ed acquisto dei relativi arredi ed attrezzature	Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio, Gorgonzola, Pioltello, Segrate, Vimodrone	MI	365.750.000	188.894,11
	39	B 3	Acquisto di arredi ed attrezzature per il consultorio familiare di Rozzano - Viale Lazio 62	Rozzano	MI	19.950.000	10.303,32
A.S.L. provincia di Milano n. 3	28	B 3	Ristrutturazione interna sede attuale del consultorio familiare di Trezzo sull'Adda	Trezzo sull'Adda	MI	380.000.000	196.253,62
	29	B 3	Ristrutturazione del primo piano dell'ex municipio per collocazione nuova sede consultorio familiare di Lissone	Lissone	MI	722.000.000	372.881,88
	29	B 3	Ristrutturazione attuale sede del consultorio familiare di Monza - Via De Amicis collocato al terzo piano del distretto dell'A.S.L. per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997	Monza	MI	214.700.000	110.883,30
	30	B 3	Realizzazione bagno handicappati ed acquisto arredi ed attrezzature per la sede consultoriale di Desio	Desio	MI	212.800.000	109.902,03
	30	B 3	Ridistribuzione interna parte del consultorio esistente a Lentate sul Seveso e rifacimento impianto elettrico	Lentate sul Seveso	MI	81.700.000	42.194,53
	31	B 3	Ristrutturazione attuale sede del consultorio familiare di Bresso per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997 e barriere architettoniche	Bresso	MI	337.617.575	174.364,93
	31	B 3	Ristrutturazione interna attuale sede del consultorio familiare di Cinisello Balsamo - Via Cinque Giornate per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997	Cinisello Balsamo	MI	385.508.252	199.098,40
	31	B 3	Ristrutturazione interna attuale sede del consultorio familiare di Cinisello Balsamo - Via Friuli 18 per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997, bagno handicappati e abbattimento barriere architettoniche	Cinisello Balsamo	MI	356.418.336	184.074,71
	31	B 3	Ristrutturazione interna attuale sede del consultorio familiare di Cinisello Balsamo - Via Terenghi, 2 per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997	Cinisello Balsamo	MI	423.801.038	218.874,97
	31	B 3	Messa a norma impianto di climatizzazione, sostituzione serramenti ed imbiancatura nel consultorio familiare di Cologno Monzese	Cologno Monzese	MI	171.000.000	88.314,13
	31	B 3	Ristrutturazione attuale sede del consultorio familiare di Cormano per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997 e abbattimento barriere architettoniche	Cormano	MI	358.150.000	184.969,04
	31	B 3	Ristrutturazione interna attuale sede del consultorio familiare di Cusano Milanino per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997	Cusano Milanino	MI	517.750.000	267.395,56
	31	B 3	Completa ristrutturazione interna attuale sede del consultorio familiare di Sesto San Giovanni per adeguamento a D.P.R. 14 gennaio 1997 e abbattimento barriere architettoniche	Sesto San Giovanni	MI	1.086.003.582	560.874,04
A.S.L. provincia di Pavia	42	B 3	Ristrutturazione sede attuale del consultorio familiare di Pavia - Via Garibaldi	Pavia	PV	217.550.000	112.355,20
	42	B 3	Acquisto arredi per le sedi consultoriali di Pavia e Corteolona	Pavia Corteolona	PV	64.600.000	33.363,12

Azienda S.L. Azienda Osp. Regioni	N. ex Az. USSL	Categoria	Descrizione intervento	Localizzazione comune interv.	prov. int.	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in lire)	Finanziamento al netto della quota del 5% a carico delle regioni (in euro)
	44	B 3	Acquisto attrezzature informatiche per le sedi consultoriali di Casteggio, Stradella, Varzi e Voghera	Casteggio, Stradella, Varzi, Voghera	PV	88.566.600	45.740,83
	44	B 3	Acquisto arredi ed attrezzature varie per le sedi consultoriali di Casteggio, Stradella, Varzi e Voghera	Casteggio, Stradella, Varzi, Voghera	PV	208.677.000	107.772,68
A.S.L. provincia di Varese	2	B 3	Ristrutturazione ed adeguamento normativo di un edificio di proprietà comunale da destinare alla nuova sede del consultorio familiare di Gallarate; acquisto di arredi ed attrezzature	Gallarate	VA	2.339.637.725	1.208.322,04
	3	B 3	Ristrutturazione ed adeguamento normativo dell'edificio sede del consultorio familiare di Busto Arsizio	Busto Arsizio	VA	1.315.000.000	679.140,82
			TOTALE REGIONE LOMBARDIA . . .			24.276.738.413	12.537.889,04
			TOTALE SETTORE MATERNO-INFANTILE . . .			38.504.979.882	19.886.162,51

99A8880

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Ammissione a finanziamento di progetti del programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135. (Deliberazione n. 136/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996, decaduto per mancata conversione;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 - e 30 luglio 1991 - resa

esecutiva con decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1992.

Vista la propria deliberazione n. 55 del 6 maggio 1998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998 - con la quale si è provveduto alla ridestinazione dei finanziamenti residui relativi al programma AIDS, pari a L. 464.668.231.592, assegnando alle regioni interessate la somma complessiva di L. 270.861.646.433 sulla base degli interventi individuati ed accantonando la somma residua di lire 193.806.585.159 in attesa di ulteriori proposte da parte del Ministero della sanità;

Viste le istanze presentate dalle regioni Emilia-Romagna e Campania concernenti l'ammissione a finanziamento di alcuni progetti da realizzare nel programma di lotta all'AIDS;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà, anche a campione, agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 262

ALLEGATO

LEGGE N. 135/1990 - FINANZIAMENTO
PER REALIZZAZIONE DI STRUTTURE EXTRAOSPEDALIERE PER MALATI DI AIDS

ASL	Progetto esecutivo	Comune	Finanziamento in lire	Finanziamento in euro
	REGIONE EMILIA-ROMAGNA			
ASL città di Bologna	Progetto per la ristrutturazione di un immobile di proprietà dell'azienda USL sita nell'area di viale Pepoli da destinare a centro diurno per malati di AIDS e sieropositivi	Bologna	342.753.816	177.017,57
ASL di Ferrara	Ristrutturazione per la casa alloggio con quattro posti letto presso la R.S.A. di Tresigallo	Tresigallo	179.798.160	92.858,00
ASL di Bologna	Progetto per l'ampliamento della casa alloggio per gli ammalati di AIDS di proprietà del comune di Bologna situata in via Bassa dei sassi	Bologna	300.000.000	154.937,07
ASL di Ravenna	Ristrutturazione di una porzione di fabbricato di proprietà dell'azienda stessa, sito a Brisighella per la realizzazione di una casa alloggio con 10 posti letto e 2 posti di assistenza diurna	Ravenna	509499.968	263.134,77
	TOTALE PARZIALE . . .		1.332.051.994	687.947,42
	REGIONE CAMPANIA			
A.O. Cotugno Napoli	Ristrutturazione ed ampliamento ospedale Cotugno	Napoli	86.000.000.000	44.415.293,32
	TOTALE . . .		87.332.051.994	45.103.240,74

99A8881

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente - assegnazione alla regione Sardegna di un ulteriore quota per l'attuazione del piano di eradicazione della peste suina africana. (Deliberazione n. 137/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la decisione n. 90/217/CEE del Consiglio delle Comunità europee in data 25 aprile 1990 con la quale, tra l'altro, è stato previsto un cofinanziamento comunitario al piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna da attuarsi in cinque anni, nonché sono state dettate delle precise indicazioni per l'attuazione del medesimo;

Vista la decisione n. 96/25/CE della Commissione delle Comunità europee in data 19 dicembre 1995 con la quale è stato approvato il piano di eradicazione della peste suina africana in Sardegna, definendo, altresì il livello del contributo finanziario della Comunità;

Viste le proprie deliberazioni in data 12 agosto 1992, 10 maggio 1995, 24 aprile 1996, 26 giugno 1997 e 5 agosto 1998 - pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 1992, n. 162 del 13 luglio 1995, n. 172 del 24 luglio 1996 e n. 184 dell'8 agosto 1997 e n. 228 del 30 settembre 1998, con le quali è stato assegnato alla regione Sardegna l'importo complessivo di lire 35 miliardi (18.075.991,47 euro) per l'attuazione del piano anzidetto;

Vista la decisione n. 99/17/CE del 28 novembre 1997 della Commissione della Comunità europea che ha disposto di proseguire per un ulteriore anno il programma di eradicazione e di sorveglianza per la peste suina classica e africana (1994-1998) già attuato;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità del 22 giugno 1998 in ottemperanza alla decisione della Commissione;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 8 giugno 1999, concernente l'assegnazione di un'ulteriore quota per il finanziamento del piano pari a lire 5 miliardi (2.582.284,45 euro);

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza nella seduta del 1° luglio 1999;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1999 - parte corrente - è assegnata alla regione Sardegna la somma di lire 5 miliardi (2582.284,49 euro) per le finalità indicate in premessa.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 277

99A8882

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Programma di sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000-2006. Approvazione del quadro finanziario programmatico. (Deliberazione n. 139/1999).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo Comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonché l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali.

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo Comitato e del ministero come sopra unificato;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale è stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale — come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 — sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei Dipartimenti in cui è articolato il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea concernenti la disciplina dei fondi strutturali;

Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998 con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari 2000 - 2006;

Vista la successiva delibera n. 71 del 14 maggio 1999 con la quale questo Comitato, sulla base del documento «Orientamenti per il programma di sviluppo

del Mezzogiorno 2000-2006» (PSM) predisposto dal Comitato nazionale per i fondi strutturali, ha approvato: i principi fondamentali per l'impostazione della programmazione 2000-2006; il sistema degli obiettivi e degli assi prioritari; i criteri e gli strumenti per la programmazione operativa; le modalita di attuazione del partenariato; gli orientamenti in merito alla predisposizione del quadro finanziario, il sistema di attuazione, di valutazione *ex ante,* di verifica e di monitoraggio del PSM; le regole per una più efficiente ed efficace attuazione della programmazione;

Considerato che, in base alla normativa richiamata e nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, compete a questo Comitato definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonché gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse;

Considerato che il menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 affida al dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, tra l'altro, il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;

Considerati altresì gli impegni assunti dal Governo in sede di Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, in merito alla necessità che le parti economiche e sociali siano coinvolte in modo responsabile ed operativo nella programmazione degli investimenti;

Tenuto conto che entro il 30 luglio 1999 è stato predisposto il Programma di sviluppo del Mezzogiorno, corredato dai Programmi operativi regionali (Basilicata, Campania, Calabria Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) e dai programmi operativi nazionali (ricerca scientifica e alta formazione, scuola, sicurezza, pesca, trasporti, sviluppo locale, assistenza tecnica al QCS), che saranno inviati alla Commissione europea per la loro definitiva approvazione entro il mese di settembre prossimo venturo;

Tenuto conto di quanto emerso, in data 29 luglio 1999, nella riunione congiunta del Forum delle parti istituzionali ed economico-sociali e dell'assemblea dei rapresentanti del terzo settore, alla presenza delle varie amministrazioni centrali e regionali interessate;

Visti gli orientamenti emersi nel corso della riunione della 1ª Commissione CIPE, nella riunione del 30 luglio 1999;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede di conferenza Stato-regioni e di conferenza unificata Stato-Regioni, città ed autonomie locali in data 5 agosto 1999;

Constatato che la nuova fase di programmazione dei fondi strutturali comunitari per il Mezzogiorno deve inserirsi nell'ambito di un disegno unitario di programmazione per il periodo 2000-2006, coerente con le linee di politica economica nazionale e volta ad assecondare i segnali del mercato, attraverso la valorizzazione delle risorse immobili (terra, tradizioni, patrimonio culturale e naturale, risorse legate alla posizione geografica, capitale umano fortemente localizzato), creando al contempo le opportunità per attirare e trattenere nell'area le risorse mobili (capitale, lavoro specializzato e imprenditoriale);

Rilevato altresì che per la realizzazione del disegno di cui al punto precedente si rende necessaria una concentrazione di risorse per investimenti nel Mezzogiorno, che consentirà anche un più alto livello di crescita per l'intero Paese ed in particolare per il Mezzogiorno, in termini sia di prodotto che di occupazione; in linea con quanto previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003;

Tenuto conto che il PSM costituisce il principale strumento di programmazione volto al rafforzamento delle tendenze in atto riconducibili:

a) al decentramento delle responsabilità ai livelli locali di governo e alla valorizzazione del partenariato istituzionale ed economico sociale;

b) all'integrazione dei fondi pubblici per investimento, nell'ambito delle Intese istituzionali di programma, che comporta la considerazione congiunta: degli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee di intervento; degli stanziamenti nazionali di carattere aggiuntivo, specificamente destinati alle aree depresse; del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari e, nello spirito del partenariato, delle risorse pubbliche locali e delle risorse private;

c) alla piena armonizzazione delle politiche settoriali — trasversali e territoriali — finalizzandole al conseguimento di obiettivi fissati dalla programmazione nazionale;

d) all'integrazione delle politiche ambientali nella programmazione e nella realizzazione delle politiche territoriali e settoriali, al fine di garantire la sostenibilità dello sviluppo;

Rilevato che il PSM è ispirato ai seguenti principi:

a) integrazione della programmazione 2000-2006 con le seguenti politiche di carattere trasversale: politiche attive del lavoro, di sostenibilità ambientale, delle pari opportunità tra uomini e donne, per le categorie svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, politiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e per l'internazionalizzazione economica e culturale;

b) riconoscimento di un ruolo centrale all'integrazione sociale ed al miglioramento della partecipazione femminile, in coerenza con il quarto pilastro della strategia europea per l'occupazione, dedicato alle pari opportunità;

c) programmazione integrata e verificabile in itinere da parte di tutti i soggetti responsabili dell'attuazione;

d) impostazione di un sistema efficiente e di metodologie condivise di valutazione *ex ante, in itinere* ed *ex post* e individuazione di un sistema di indicatori sulla cui base attivare un adeguato metodo premiale e di riprogrammazione;

e) stretta correlazione tra attuazione della programmazione e miglioramento dell'efficienza e rafforzamento tecnico delle strutture dell'amministrazione pubblica, da promuovere e sostenere anche attraverso azioni specifiche di assistenza tecnica, sia nei confronti delle amministrazioni centrali, con riferimento alle funzioni di indirizzo e supporto tecnico e sia nel caso delle amministrazione regionali e locali, con riferimento alla gestione dei programmi e degli interventi;

f) concentrazione dell'attività di programmazione, riconducendo al territorio l'intero processo di programmazione, con conseguente riduzione del numero dei programmi operativi nazionali e la concentrazione ed integrazione degli interventi;

Considerato che per il rispetto dei suddetti principi si è realizzato — nella fase di predisposizione del PSM — il pieno coinvolgimento dei diversi soggetti pubblici e privati secondo modalità di rapporti partenariali sia di tipo «verticale», tra le amministrazioni centrali e le regioni e tra queste e le autonomie locali, sia di natura «orizzontale», tra le regioni, ed i soggetti economico-sociali operanti sul territorio e che tali modalità dovranno ispirare sia la successiva fase di predisposizione dei complementi di programmazione, sia quella di attuazione degli interventi;

Tenuto conto che, nella predisposizione del PSM, in linea con la delibera CIPE del 14 maggio 1999, la ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari d'intervento ha tenuto conto dei seguenti orientamenti, volti nel complesso a consentire un significativo effetto sulla crescita dell'economia meridionale, segnando un cambiamento significativo rispetto alle precedenti esperienze di programmazione:

forte rilievo assunto dalla valorizzazione delle risorse immobili, naturali e culturali;

trasversalità all'interno dei vari assi degli interventi per la ricerca e l'innovazione, nonché per la formazione e qualificazione delle risorse umane;

integrazione - nei vari assi - degli interventi volti a garantire l'efficienza del sistema produttivo, con una forte attenzione a quelli idonei a incidere sul contesto rispetto alla precedente fase di programmazione;

forte rilievo delle iniziative volte allo sviluppo delle città e alla creazione di reti urbane;

forte attenzione alle attività di supporto e di assistenza tecnica per consentire alle amministrazioni responsabili dell'indirizzo e dell'attuazione degli interventi di svolgere con crescente efficacia i propri compiti.

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

Sulla base del Programma di sviluppo del Mezzogiorno (PSM), il cui obiettivo generale è costituito dal raggiungimento di un tasso di crescita del prodotto interno lordo significativamente superiore a quello medio dell'Unione europea a partire dal 2004, con un deciso aumento dell'occupazione regolare ed una compressione dei fenomeni di marginalità sociale, è approvato il seguente quadro finanziario di carattere programmatico.

1. Risorse comunitarie complessive.

Le risorse comunitarie complessivamente programmabili, per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'ob. 1 e della regione Molise, a titolo di sostegno transitorio, pari a 23.963,356 Meuro, sono ripartite come segue:

per le regioni dell'ob. 1: 19.741,5 Meuro quale assegnazione a prezzi 1999 e 1.549,715 Meuro a titolo d'indicizzazione, per un totale di 21.291,215. A tali disponibilità si aggiungono, quale riserva del 10% per l'efficienza ed efficacia dei programmi, 2.193,5 Meuro e, a titolo d'indicizzazione della riserva stessa, 277,060 Meuro.

per la regione Molise 168,300 Meuro quale assegnazione a prezzi 1999 e 12,428 Meuro a titolo d'indicizzazione. A tali disponibilità si aggiungono, quale riserva del 10% per l'efficienza e l'efficacia dei programmi, 18,700 Meuro e, a titolo di indicizzazione della riserva stessa, 2,153 Meuro.

La copertura del predetto importo di 23.963,356 Meuro sarà posta a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura, sezione orientamento (FEOGA) e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); la ripartizione tra i predetti Fondi, che sarà basata orientativamente sulle percentuali applicate nella ripartizione delle risorse per l'attuale fase di programmazione, terrà conto delle effettive esigenze che emergeranno in sede di stesura definitiva delle forme di intervento.

2. Ripartizione delle risorse comunitarie tra Programmi operativi nazionale e regionali.

La ripartizione delle risorse comunitarie pari complessivamente a 21.471,943 Meuro — al netto della riserva del 10% — tiene conto degli indirizzi stabiliti dalla delibera CIPE del 14 maggio 1999, degli approfondimenti condotti circa i fabbisogni e le opportunità settoriali, nonché della valutazione dell'impatto degli interventi ed è riportata nell'allegato 1 che costituisce parte integrante della presente delibera.

Tra le forme di intervento è previsto un programma nazionale per la gestione di incentivi regionalizzati alle imprese. La piena regionalizzazione dell'intervento *ex lege* n. 488/1992 si manifesta, oltre che nella presenza di un parametro regionale, anche nella previsione di

una quota sia destinata ad aree del territorio regionale od a settori individuati da ogni singola regione sulla base delle proprie valutazioni programmatiche. I valori minimo e massimo (anche superiore al 50%) di tale quota verranno stabiliti di concerto con le regioni e la Commissione europea.

La quota di risorse destinata alle attività di supporto e assistenza tecnica per l'attivazione dei programmi, particolarmente accresciuta rispetto alla precedente fase di programmazione è finalizzata a consentire alle amministrazioni regionali e centrali, che svolgono un ruolo di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, di assolvere a tali più impegnative funzioni.

3. Risorse complessive di cofinanziamento nazionale.

Il finanziamento pubblico nazionale da destinare al sostegno dei programmi d'intervento, commisurato alla quota comunitaria di finanziamento, è indicato programmaticamente in 23.963,356 Meuro, ivi comprese le risorse finalizzate al sostegno transitorio a favore della regione Molise, gli importi accantonati a titolo di riserva (10%), e le relative indicizzazioni.

Per quanto concerne i Programmi operativi nazionali (PON) la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo previsto dall'art. 5 della legge n. 183/1987, ovvero di specifiche leggi di settore.

Per quanto attiene invece ai Programmi operativi regionali (POR) la loro copertura finanziaria è posta a carico, nella misura del 70%, del predetto Fondo *ex lege* 183/1987 e, nella misura del 30%, a carico delle regioni e/o degli enti locali.

4. Ripartizione delle risorse tra gli assi prioritari di intervento.

Alla luce della strategia complessiva di sviluppo del PSM richiamata in premessa ed in linea con gli orientamenti approvati da questo Comitato con delibera del 14 maggio 1999, il predetto importo di 21.291,215 Meuro — complessivamente programmabile a favore delle regioni dell'ob. 1, al netto della riserva del 10% — è ripartito in via programmatica tra gli assi prioritari di intervento, secondo l'articolazione di cui all'allegato 2 della presente delibera della quale costituisce parte integrante.

Tale ripartizione è suscettibile di variazioni — in aumento o in diminuzione — entro il margine massimo del 5% del totale delle risorse comunitarie programmabili.

5. Premialità.

Al fine di tener conto dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi, la riserva di performance del 10% prevista al punto 7 della delibera del 14 maggio 1999 è articolata in una riserva comunitaria del 4% e in una riserva nazionale del 6%, da assegnare, in partenariato, sulla base delle indicazioni contenute nel PSM ed in particolare secondo i seguenti principi:

a) riserva comunitaria del 4%:

la riserva si basa sul confronto tra previsioni effettuate in sede di formulazione del programma e riscontro *in itinere*, a metà programma, e tende a verificarne l'efficacia, la capacità di gestione e l'attuazione finanziaria;

b) riserva nazionale del 6%:

la riserva, autonoma rispetto alla precedente, verrà assegnata sulla base dell'avanzamento istituzionale — con riferimento all'attuazione della normativa in tema di semplificazione amministrativa e aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione nel suo complesso e/o di specifici settori; dell'integrazione degli interventi; del livello di concentrazione degli interventi stessi.

6. Complementi di programmazione.

Le singole amministrazioni titolari di Programmi operativi regionali e di Programmi operativi nazionali dovranno presentare, entro il 31 dicembre 1999, i complementi di programmazione di cui agli articoli 9 e 18 del Regolamento dell'Unione europea n. 1260/1999, che specificano le singole misure d'intervento contenute nei Programmi operativi.

Tale attività sarà svolta nel rispetto del principio di partenariato istituzionale ed economico sociale, sulla cui effettiva applicazione vigileranno le autorità nazionali responsabili della programmazione, anche attraverso il monitoraggio a livello nazionale condotto nelle sedi previste dal patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione.

7. Inoltro del PSM alla Commissione europea.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a inoltrare alla Commissione europea il PSM, corredato dai documenti programmatici, ai fini della valutazione dei requisiti di ricevibilità e ad apportare - nel rispetto dei principi del partenariato e acquisito il parere della 1ª Commissione CIPE - le necessarie integrazioni e modifiche che consentano l'inoltro ufficiale e la successiva negoziazione.

8. *Informativa al Parlamento.*

Il Governo informerà periodicamente il Parlamento sullo stato complessivo della programmazione delle risorse di cui alla presente delibera e sull'attuazione degli interventi.

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 281

ALLEGATO 1

(milioni di euro)

Risorse obiettivo 1		21.291,215
Risorse sostegno transitorio		180,728
Risorse comunitarie complessive		21.471,943
Programmi operativi Obiettivo 1	Chiave di riparto	
Regionali	*70,00%*	*15.005,620*
Basilicata	4,95%	742,778
Calabria	13,29%	1.994,246
Campania	25,49%	3.824,933
Puglia	17,59%	2.639,488
Sardegna	12,97%	1.946,229
Sicilia	25,71%	3.857,946
Totale assegnato		*15.005,620*
Nazionali	*30,00%*	6.285,595
Scuola		470,557
Ricerca		1.191,485
Industria		1.978,939
Pesca		53,060
Sicurezza		573,108
Trasporti		1.801,313
Assistenza tecnica		217,133
Totale assegnato		6.285,595
Sostegno transitorio		*180,728*
Molise		180,728

ALLEGATO 2

FONDI STRUTTURALI - PROGRAMMAZIONE 2000-2006

Obiettivo 1 - Ripartizione per asse prioritario

(Importi in milioni di euro)

Assi prioritari di intervento e sottointervento			94-99	2000-2006		Ripartizione territoriale				Media annua	
			%	% su totale	Attribuite	Nazionale	Regionale	% nazionale	% regionale	1994-1999	2000-2006
I		Risorse naturali	*14,5*	*19,7*	4.202,791	—	4.202,791	*0,00*	*100,00*	369,578	600,399
	I.1	Acqua e suolo	*7,8*	*9,6*	2.037,717	—	2.037,717	*0,00*	*100,00*	199,517	291,102
	I.2	Ambiente	*5,0*	*7,7*	1.634,419	—	1.634,419	*0,00*	*100,00*	126,938	233,488
	I.4	Energia	*1,7*	*2,5*	530,655	—	530,655	*0,00*	*100,00*	43,124	75,808
II		Risorse culturali	*2,8*	*6,8*	1.443,383	—	1.443,383	*0,00*	*100,00*	72,423	206,198
	II.1	Patrimonio culturale	*2,8*	*6,8*	1.443,383	—	1.443,383	*0,00*	*100,00*	72,423	206,198
III		Risorse umane	*20,4*	*18,1*	3.850,718	1.662,042	2.188,676	*43,16*	*56,84*	520,453	550,103
	III.1	Politiche del lavoro	*10,9*	*7,6*	1.613,192	—	1.613,192	*0,00*	*100,00*	278,227	230,456
	III.2	Scuola	*2,3*	*3,0*	645,560	470,557	175,003	*72,89*	*27,11*	59,465	92,223
	III.3	Ricerca e innovazione	*7,2*	*7,5*	1.591,966	1.191,485	400,481	*74,84*	*25,16*	182,761	227,424
IV		Sistemi locali	*44,6*	*31,4*	6.686,258	2.031,999	4.654,259	*30,39*	*69,61*	1.137,814	955,180
	IV.1	Sviluppo imprenditoriale locale (1)	*27,5*	*16,4*	3.502,325	1.978,939	1.523,386	*56,50*	*43,50*	702,045	500,332
	IV.2	Agricoltura	*15,7*	*13,8*	2.929,218	—	2.929,218	*0,00*	*100,00*	399,818	418,460
	IV.3	Pesca	*1,4*	*1,2*	254,715	53,060	201,655	*20,83*	*79,17*	35,950	36,388
V		Città	*0,3*	*3,8*	806,596	—	806,596	*0,00*	*100,00*	8,333	115,228
	V.1	Città	*0,3*	*3,8*	806,596	—	806,596	*0,00*	*100,00*	8,333	115,228
VI		Reti e nodi di servizio	*16,8*	*18,9*	4.032,981	2.374,421	1.658,560	*58,88*	*41,12*	428,334	576,140
	VI.1	Sicurezza	*0,9*	*2,7*	573,108	573,108	—	*100,00*	*0,00*	24,211	81,873
	VI.2	Trasporti	*12,8*	*13,1*	2.780,634	1.801,313	979,321	*64,78*	*35,22*	327,593	397,233
	VI.3	Telecomunicazioni	*2,5*	*2,7*	573,108	—	573,108	*0,00*	*100,00*	62,783	81,873
	VI.4	Infrastrutture sanitarie	*0,5*	*0,5*	106,131	—	106,131	*0,00*	*100,00*	13,747	15,162
		Assistenza tecnica	*0,5*	*1,3*	268,488	217,133	51,355	*80,87*	*19,13*	13,962	38,355
		Totale . . .		*100,0*	21.291,215	6.285,595	15.005,620	*29,52*	*70,48*	2.550,896	3.041,602

(1) La parte regionale include, fra gli altri, interventi per le imprese industriali, per i servizi, per il turismo, per il commercio e per l'agroindustria. La parte nazionale include gli interventi della legge n. 488/1992, pienamente regionalizzati.

(2) Risorse assegnate all'ob. 1 (21.935) al netto della riserva del 10% (4%+6%) più l'indicizzazione su 19.741,5 (21.935-10%).

99A8883

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 ottobre 1999.

Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto. Rifissazione termini di compimento delle espropriazioni. (Ordinanza n. 165).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo il «Programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, anche i lavori «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto»;

Atteso che con ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «esecutivo» dell'intervento denominato «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto» per un importo complessivo di L. 12.278.225.848;

Atteso che con nota prot. n. 8915 del 21 settembre 1999, l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i lavori suindicati sono stati ultimati in data 15 gennaio 1999;

i termini per il compimento delle espropriazioni, fissati ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 98/98 scadranno in data 15 gennaio 2000;

l'impresa ha già avviato le procedure espropriative e, al momento, ha in corso la redazione dei frazionamenti che dovrebbero essere presentati all'U.T.E. di Cagliari entro il corrente anno 1999;

Atteso che si rende pertanto necessario una proroga dei termini delle espropriazioni per il conseguimento dell'approvazione dei frazionamenti ed il compimento dei relativi atti conseguenti;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per il compimento delle procedure espropriative dei lavori;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori per la realizzazione «Lavori di riassetto funzionale del ripartitore Sud-Est dello schema idrico Flumendosa Campidano - 2º lotto» approvato con ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998.

2. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per il compimento delle espropriazioni relative all'opera sopra citata sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: compimento entro mesi 22.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 98 del 13 maggio 1998.

Cagliari, 8 ottobre 1999

Il sub-commissario governativo: DURANTI

99A8918

LUMSA - LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA

DECRETO RETTORALE 27 settembre 1999.

Modificazione allo statuto della libera Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con legge 21 giugno 1996, n. 236;

Visti l'art. 4 del decreto-legge 17 maggio 1966, n. 265, l'art. 7 del decreto-legge 16 luglio 1996, n. 374 e l'art. 7 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475;

Visto la delibera del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1998;

Vista la nota ministeriale n. 878 del 30 luglio 1999 dove non si rilevano osservazioni;

Decreta:

Lo statuto della Libera università Maria SS. Assunta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 2 giugno 1997 è così modificato:

dopo l'art. 60 e dopo le tabelle A - B - C, la tabella D viene sostituita integralmente come segue:

TABELLA *D*

ORGANICO PER IL PERSONALE NON DOCENTE

Ruolo organico del personale della carriera direttiva

Livello di funzione E .... n. di posti 1

Dotazione organica delle qualifiche funzionali

Area funzionale amministrativo-contabile, delle biblioteche e dei servizi generali tecnici e ausiliari:

	numero dei posti
qualifica IX	2
qualifica VIII	6
qualifica VII	6
qualifica VI	15
qualifica V	25
qualifica IV	20
qualifica III	43
Area funzionale tecnici laureati	3

Roma, 27 settembre 1999

Il rettore
DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO

99A8920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.6723.XV.J (1958) del 28 settembre 1999, il manufatto esplosivo denominato «Colonnelli bomba cilindrica ad effetto detonante cal. 55», che la ditta Colonnelli Antonio, produzioni fuochi artificiali intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo), loc. Quarticciolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.-6724.XV.J(1959) del 28 settembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore bianco»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore blu»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore giallo»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore rosso»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore bianco tremolante»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore giallo tremolante»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore verde»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 68 di colore viola»,

che la ditta Colonnelli Antonio, produzioni fuochi artificiali intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo), località Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.-6722.XV.J (1957) del 28 settembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

«colonnelli bomba cilindrica salice di colore bianco cal. 78»;

«colonnelli bomba cilindrica salice di colore oro cal. 78»,

che la ditta Colonnelli Antonio, produzioni fuochi artificiali, intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo), loc. Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.-6722.XV.J(1957) del 28 settembre 1999, i manufatti esplosivi denominati:

«colonnelli bomba cilindrica multicolore di colore rosso cal. 78»;

«colonnelli bomba cilindrica multicolore di colore verde cal. 78»,

che la ditta Colonnelli Antonio, produzioni fuochi artificiali, intende produrre nella propria fabbrica in Nepi (Viterbo), località Quarticciolo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A9073

Erezione in ente morale della fondazione «Michele Maizza», in Roma

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1999 la fondazione «Michele Maizza», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto il 26 giugno 1998, repertorio n. 66467/11626.

99A9098

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0552
Yen giapponese	109,75
Dracma greca	330,05
Corona danese	7,4334
Corona svedese	8,6380
Sterlina	0,63920
Corona norvegese	8,2395
Corona ceca	36,607
Lira cipriota	0,57900
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,13
Zloty polacco	4,4318
Tallero sloveno	196,8386
Franco svizzero	1,5995
Dollaro canadese	1,5540
Dollaro australiano	1,6327
Dollaro neozelandese	2,0725
Rand sudafricano	6,4974

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9184

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenormin»

Decreto N.C.R. n. 527 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: TENORMIN nella forma e confezione: «100 mg» 42 compresse (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta, via F. Sforza, codice fiscale n. 00735390155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Zeneca GmbH, nello stabilimento sito in Plankstadt (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg» 42 compresse;

A.I.C. n. 024016038 (in base 10), 0QWX56 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: atenololo mg 100;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato pesante, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale; angina pectoris; aritmie; intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9022

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miorel»

Decreto A.I.C. n. 528 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: MIOREL nelle forme e confezioni: «4 mg» 20 capsule rigide; «4 mg/2 ml» soluzione iniettabile 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni n. 2, codice fiscale n. 09733760152.

Produttore: per la forma farmaceutica «capsule»: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe S.A., nello stabilimento sito in Tours (Francia), 30-38 Avenue Gustave Eiffel; il confezionamento e i controlli possono essere effettuati anche dalla società Synthélabo S.p.a., nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35; per la forma farmaceutica «soluzione iniettabile»: la produzione, il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Synthélabo Groupe S.A., nello stabilimento sito in Quétigny (Francia), 6 Boulevard de l'Europe; sia dalla società I.S.F. S.p.a., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, 1040.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«4 mg» 20 capsule rigide;

A.I.C. n. 032979015 (in base 10), 0ZGG27 (in base 32);

classe «C»;

«4 mg/2 ml» soluzione iniettabile 6 fiale:

A.I.C. n. 032979027 (in base 10), 0ZGG2M (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni capsula rigida contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, magnesio stearato, gelatina (eccipiente dell'involucro) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 2 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 4 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: esiti spastici di emiparesi, malattia di Parkinson e parkinsonismo da medicamenti, con particolare riguardo alla sindrome neurodislettica. Lombo-sciatalgie acute e croniche, nevralgie cervico-brachiali, torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9023

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacillin»

Decreto A.I.C. n. 533 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: BACILLIN nella forma e confezione: «1,2 g» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, codice fiscale n. 00467860631.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,2 g» 12 compresse;

A.I.C. n. 033407014 (in base 10), 0ZVJ16 (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: una compressa da 1,2 g contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato g 1,2;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri gram-positivi e gram-negativi. Infezioni del basso apparato respiratorio: bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore e H. infiuenzae. Altre infezioni dell'apparato respiratorio: faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottide da ceppi sensibili di streptococco beta-emolitico, stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco ed H. influenzae. Infezioni dell'apparato genito-urinario: cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite, prostatite da ceppi sensibili di E. coli, enterococco, stafilococco non penicillinasi produttore, proteus mirabilis e neisseria gonorrhoeae. Infezioni della pelle e dei tessuti molli: impetigine, erisipela, piodermite, cellulite, ascessi e ferite traumatiche e post-operatorie da ceppi sensibili di stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco. Infezioni intestinali da ceppi sensibili di shigella e salmonella (inclusa S. tifosa). Infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9028

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rebacil»

Decreto A.I.C. n. 534 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: REBACIL nella forma e confezione: «1,2 g» 12 compresse.

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo n. 34, codice fiscale n. 01759860594.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società La.Fa.Re S.r.l., nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,2 g» 12 compresse;

A.I.C. n. 033422015 (in base 10), 0ZVYPZ (in base 32);

Classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: una compressa da 1,2 g contiene:

principio attivo: bacampicillina cloridrato g 1,2;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, magnesio stearato, polietilenglicole 6000 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la bacampicillina ha dimostrato di essere clinicamente attiva nella terapia di un numero notevole di infezioni dovute a ceppi sensibili di batteri gram-positivi e gram-negativi. Infezioni del basso apparato respiratorio: bronchite e polmonite da ceppi sensibili di pneumococco, streptococco, stafilococco non penicillinasi produttore e H. influenzae. Altre infezioni dell'apparato respiratorio: faringite, tonsillite, otite media, sinusite, laringite ed epiglottide da ceppi sensibili di streptococco beta-emolitico, stafilococco non penicillinasi produttore, pneumococco ed H. infiuenzae. Infezioni dell'apparato genito-urinario: cistite acuta e ricorrente, uretrite, pielonefrite, prostatite da ceppi sensibili di E. coli, enterococco, stafilococco non penicillinasi produttore, proteus mirabilis e neisseria gonorrhoeae. Infezioni della pelle e dei tessuti molli: impetigine, erisipela, piodermite, cellulite, ascessi e ferite traumatiche e post-operatorie da ceppi sensibili di stafilococco non penicillinasi produttore, streptococco ed enterococco. Infezioni intestinali da ceppi sensibili di shigella e salmonella (inclusa S. tifosa). Infezioni odontostomatologiche acute e croniche sostenute da germi sensibili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9029

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene Ibi»

Decreto M.F.R. n. 535 del 5 ottobre 1999

Specialità medicinale: KETOPROFENE IBI nella forma e confezione: 30 capsule «retard» da 200 mg - A.I.C. n. 024994093.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale n. 02578030153.

Modifiche apportate:

forma farmaceutica: in sostituzione della forma e confezione: 30 capsule «retard» da 200 mg - A.I.C. n. 024994093 è ora autorizzata la forma e confezione: «200 mg» 30 compresse a rilascio prolungato.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse a rilascio prolungato 200 mg;

A.I.C. n. 024994168 (in base 10), 0RUSCS (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 66». Il prezzo sarà determinato in applicazione dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato da 200 mg contiene:

principio attivo: ketoprofene mg 200;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa, mannitolo, polivinilpirrolidone, silice colloidale, magnesio stearato, cellulosa acetoftalato, dibutilftalato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: affezioni infiammatorie e dolorose acute e croniche principalmente dell'apparato muscolo-scheletrico: artrite reumatoide e gottosa, spondilite anchilosante. Artropatie degenerative (artrosi) a varia localizzazione. Affezioni periarticolari (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, capsuliti). Flebiti, tromboflebiti superficiali, linfangiti. Radicoliti, sciatalgie, mialgie. Contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9030

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucrate»

Decreto N.C.R. n. 537 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: SUCRATE nella forma e confezione: «2 g/10 ml» gel orale, 30 bustine da 10 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba (Como), via Licinio n. 11, codice fiscale n. 00232040139.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio n. 11; il confezionamento (primario e secondario) può essere effettuato sia dalla società Ivers-Lee Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533; sia dalla società S.I.I.T. S.r.l., nello stabilimento sito in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Ariosto n. 50/60.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2 g/10 ml» gel orale, 30 bustine da 10 ml;

A.I.C. n. 025652052 (in base 10), 0SGUUN (in base 32);

classe: «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non è mai stato coperto da tutela brevettuale.

Composizione: «2 g/10 ml» gel orale: ogni bustina da 10 ml contiene:

principio attivo: sucralfato gel pari a sucralfato 2 g;

eccipienti: sorbitolo al 70%, sodio benzoato (E 211), metilpidrossibenzoato sodico (E 219), propil-p-idrossibenzoato sodico (E 217), aspartame (E 951), aroma anice-liquirizia-menta, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale; gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunozima»

Estratto decreto n. 95 del 30 marzo 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Salus Researches S.p.a., con sede in via Aurelia, 58, 00165 Roma, codice fiscale n. 03151540584.

Specialità medicinale: IMMUNOZIMA:

30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 022078087;

30 bustine 250 mg, A.I.C. n. 022078099;

30 bustine 500 mg, A.I.C. n. 022078101,

è ora trasferita alla società: Farma Valens S.r.l., con sede in via Passopomo, 5, 95010 Santa Venerina (Catania), codice fiscale n. 02937790877.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8812

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albumina umana immuno».

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 357 del 13 luglio 1999

Specialità medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO, «25%» 1 flac. 50 ml, A.I.C. n. 010317042.

Titolare A.I.C.: Immuno AG Vienna, Industriestrasse 72, 1220 Vienna, Austria.

Oggetto provvedimento di modifica: prolungamento periodo di validità.

Si autorizza la modifica del periodo di validità: «ventiquattro mesi dalla data di preparazione, al riparo dalla luce, conservata a temperatura non superiore a 30 °C».

Il presente provvedimento ha effetto immediato a sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8805

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citroplus»

Estratto decreto n. 436 del 29 luglio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Wyeth Lederle S.p.a., con sede in via Nettunense, 90, 04011 Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00130300874.

Specialità medicinale: CITROPLUS:

2 compresse effervescenti 5 mg, A.I.C. n. 022769018;

20 compresse effervescenti 5 mg, A.I.C. n. 022769020;

1 flacone granulare effervescente 100 g, A.I.C. n. 022769032;

20 bustine granulare 5 g, A.I.C. n. 022769044,

è ora trasferita alla società: Whitehall Italia S.p.a., con sede in via Puccini, 3, 20121 Milano, codice fiscale n. 00735010159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8806

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cinetic»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 347 del 23 agosto 1999

Specialità medicinale: CINETIC.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi n. 8, 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Cinetic» 50 confetti 75 mg, A.I.C. n. 005672011 prodotti anteriormente al 28 maggio 1999, data di pubblicazione nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 141 del 20 aprile 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 24 novembre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8998

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo-Desogen»

Estratto decreto n. 489 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Specialità: NEO-DESOGEN

soluzione flacone 1 lt, A.I.C. n. 032304014;

soluzione tanica 15 lt, A.I.C. n. 032304026,

è ora trasferita alla società: Rusch Hospital S.r.l., con sede in via Torino, 5, 20039 Varedo, Milano, codice fiscale n. 06324460150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9016

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bacasint»

Estratto decreto n. 488 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pulitzer italiana S.r.l, con sede in via Tiburtina, 1004, 00156 Roma, codice fiscale n. 03589790587.

Specialità: BACASINT

«800 MG compresse rivestite con film», 12 compresse rivestite con film, A.I.C. n. 032332013;

«1200 MG compresse rivestite con film», 12 compresse rivestite con film A.I.C. n. 032332025,

è ora trasferita alla società: Vecchi & C Piam S.A.P.A., con sede in via Padre Semeria, 5, 16131 Genova, codice fiscale n. 00244540100.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9015

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bactofen»

Estratto decreto n. 490 del 6 settembre 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18, Milano, codice fiscale n. 00832400154.

Specialità: BACTOFEN

flacone 100 g, A.I.C. n. 032067011,

è ora trasferita alla società: Rusch Hospital S.r.l., con sede in via Torino, 5, 20039 Varedo, Milano, codice fiscale n. 06324460150.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9017

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetanus Gamma»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 386 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: TETANUS GAMMA:

250 U.I. polvere e solvente per soluzione iniettabile im flaconcino + fiala solvente, A.I.C. n. 022488011;

250 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 022488023;

500 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 022488035;

250 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 022488047;

500 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 022488050.

Società: Farma Biagini S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti, periodo di validità.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: glicina 45 mg, sodio cloruro 18 mg, acqua p.p.i., mertiolato eliminato. È inoltre approvato il periodo di validità di trentasei mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Big»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 387 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: UMAN BIG:

600 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 3 ml, A.I.C. n. 023782016;

200 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 1 ml, A.I.C. n. 023782028.

Società: Farma Biagini S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti, periodo di validità.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: glicina 22,5 mg, sodio cloruro 9 mg, acqua p.p.i., mertiolato eliminato. È inoltre approvato il periodo di validità di ventiquattro mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig epatite»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 388 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: IG EPATITE:

200 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 1 ml, A.I.C. n. 028197010;

600 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 3 ml, A.I.C. n. 028197022.

Titolare A.I.C.: società Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: sodio cloruro 9 mg, glicina 22,5 mg, acqua p.p.i., mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di ventiquattro mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ig tetano»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 389 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: IG TETANO:

250 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 1 ml, A.I.C. n. 022637033;

500 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 022637045;

250 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 1 ml, A.I.C. n. 022637058;

500 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 022637060.

Società: Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti, periodo di validità.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: glicina 22,5 mg, acqua p.p.i., mertiolato eliminato. È inoltre approvato il periodo di validità di trentasei mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9001

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunohbs»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 390 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: IMMUNOHBS:

200 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 1 ml, A.I.C. n. 025653015;

600 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 3 ml, A.I.C. n. 025653027.

Titolare A.I.C.: società Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: glicina 22,5 mg, sodio cloruro 9 mg, acqua p.p.i., mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di ventiquattro mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8809

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunotetan»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 391 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: IMMUNOTETAN:

250 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 021935010;

500 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 021935022;

250 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 0219350034;

500 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 021935046.

Società: Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: glicina 45 mg, sodio cloruro 18 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di trentasei mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8808

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimabig»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 392 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: HAIMABIG:

600 UI soluzione iniettabile im flaconcino 3 ml, A.I.C. n. 025064015;

200 UI soluzione iniettabile im flaconcino 1 ml, A.I.C. n. 025064027.

Società titolare A.I.C.: Oslofarm Limited, 120 East road, Londra (Gran Bretagna).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti, periodo di validità.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: glicina 22,5 mg, sodio cloruro 9 mg, acqua p.p.i., mertiolato eliminato. È inoltre approvato il periodo di validità di ventiquattro mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9002

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetagamma»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 393 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: TETAGAMMA:

250 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 022195010;

250 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 022195022;

500 U.I. soluzione iniettabile im flaconcino 2 ml, A.I.C. n. 022195034;

500 U.I. soluzione iniettabile im siringa preriempita 2 ml, A.I.C. n. 022195046.

Società: Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l., viale Tunisia, 39 - 20124 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica:

modifica eccipienti;

periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: glicina 45 mg, sodio cloruro 18 mg, acqua p.p.i. q.b. a 2 ml, mertiolato eliminato.

È inoltre approvato il periodo di validità di trentasei mesi.

La società titolare dell'A.I.C. è tenuta a fornire i dati di stabilità quando disponibili, comprese le prove di sterilità fino a coprire l'intero periodo di validità. Qualora i dati non venissero presentati o risultassero non favorevoli la modifica dell'autorizzazione sarà revocata.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A8807

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metforal»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 400 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: METFORAL:

«500 MG» 50 compresse 500 mg, A.I.C. n. 019449014.

Società titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40, 56126 Pisa.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: biossido di silicio 5,00 mg, gelatina eliminata, glicerina eliminata, talco eliminato, magnesio stearato 5,88 mg, polivinilpirrolidone 20,00 mg, macrogol 4000 (polietilenglicole) 24,71 mg, cellulosa acetoftalato 2,12 mg, dietile ftalato 0,65 mg;

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9003

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoloft»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 402 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: ZOLOFT:

«50 MG» 15 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027753019;

«50 MG» 15 compresse divisibili 50 mg, A.I.C. n. 027753033;

«100 MG» 15 compresse 100 mg, A.I.C. n. 027753045.

Società titolare: A.I.C. Roerig farmaceutici italiana S.p.a., strada statale 156 km 50, 04010 Latina.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «trattamento dei disturbi ossessivo compulsivi e del trattamento degli attacchi di panico con o senza agorafobia».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachipirina»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 403 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: TACHIPIRINA:

«500 MG» 10 compresse 500 mg, A.I.C. n. 012745028;

«500 MG» 20 compresse 500 mg, A.I.C. n. 012745093.

Società titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70, 00181 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: cellulosa microcristallina mg 30, povidone mg 30, sodio carbossimetilcellulosa mg 18, gelatina eliminata, talco eliminato, magnesio stearato mg 5, silice colloidale mg 2;

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9005

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Dispert»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 406 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: VALERIANA DISPERT:

30 confetti 45 mg, A.I.C. n. 004853014.

Società titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH Hans Bockler Allee, 20, D-30, 173 Hannover (Germania).

Rappresentante per l'Italia Solvay Pharma S.p.a., via Marco Polo, 38, Grugliasco, Torino.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti, prolungamento della durata di validità del prodotto, ulteriore confezionamento primario.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: saccarosio 3,33 mg, acido stearico 1 mg, macrogol 4000 1 mg, cellulosa microcristallina 7 mg, lattosio 2 mg, sodio carbossimetilcellulosa 2,78 mg, amido di mais 3,89 mg, talco 1,73 mg, magnesio stearato 0,27 mg, copolividone 4 mg.

Rivestimento: gomma lacca 0,42 mg, talco 7,52 mg, magnesio ossido 1,6 mg, acacia 0,25 mg, polividone solubile 1,24 mg, macrogol 6000 0,6 mg, titanio biossido E 171 2,09 mg, sodio carbossimetilcellulosa 0,15 mg, saccarosio 46,09 mg, cera bianca 0,02 mg, cera carnauba 0,02 mg.

È altresì autorizzato il prolungamento del periodo di validità a cinque anni, nonché a confezionare la suddetta specialità medicinale oltre che in flaconi di vetro anche in PVC.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9007

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tatig»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 407 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: TATIG:

15 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027754011.

Società titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.r.l., strada statale, 156 Km 50, 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza, per l'uso nell'età pediatrica (6-12 anni), l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «disturbi ossessivo compulsivi».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9006

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tatig»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 412 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: TATIG:

15 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027754011.

Società titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.r.l., strada statale, 156 Km 50, 04010 Borgo San Michele (Latina).

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «trattamento dei disturbi ossessivo compulsivi e del trattamento degli attacchi di panico con o senza agorafobia».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moment 200»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 416 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: MOMENT 200:

«20%» 1 flacone gocce orali soluzione, A.I.C. n. 025669033.

Società titolare A.I.C.: Az. Chim. Riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., viale Amelia, 70, 00181Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: saccarosio 20 g, glicerolo 15 g, idrossido di potassio 7,07 g, piridossina cloridrato 5,00 g, aroma di menta 3,50 g, aroma di sambuca 2,50 g, citrato di sodio diidrato 1,50 g, saccarina sodica 1,50 g, solfito di sodio anidro 0,20 g, polisorbato 20 0,20 g, metil-p-idrossibenzoato 0,18 g, sodio edetato 0,01 g, eritrosina (E 127) 0,0009 g, acqua depurata 42,34 g.

Sull'etichetta va riportata la percentuale di alcool etilico contenuto nella specialità e sul foglio illustrativo va riportata fra le «avvertenze speciali» quanto indicato sulla guida «Excipients in the Label and Package Leaflet of Medicinal Products for Human Use».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Betabion»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 417 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: BETABION:

«300 MG» 20 compresse 300 mg, A.I.C. n. 003263011;

«IM/100 MG» im 5 fiale 100 mg, A.I.C. n. 003263062.

Società titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50, 20134 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica, aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la restrizione delle indicazioni terapeutiche a «Stati carenziali di vitamina B1». Per quanto riguarda la forma iniettabile la ditta dovrà introdurre una limitazione d'uso ai pazienti che non possono assumere la forma orale o nei quali sia necessario il trattamento parenterale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Beben»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 418 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: BEBEN:

«0,025%/ 30 G» crema tubo 30 g, A.I.C. n. 022292066;

«0,1%/ 30 G» crema tubo 30 g, A.I.C. n. 022292080.

Società titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo, 1, 20020 Lainate (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione. Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

99A9011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zoloft»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 419 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: ZOLOFT:

«50 MG» 15 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027753019;

«50 MG» 15 compresse divisibili 50 mg, A.I.C. n. 027753033;

«100 MG» 15 compresse 100 mg, A.I.C. n. 027753045.

Società titolare A.I.C.: Roerig farmaceutici italiana S.p.a., strada statale, 156, Km 50, 04010 Latina.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica, aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza, per l'uso nell'età pediatrica (6-12 anni), l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «disturbi ossessivo compulsivi».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levotuss»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 420 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: LEVOTUSS:

«0,6%/200 ML» 1 flacone sciroppo 0,6% 200 ml, A.I.C. n. 026752016.

Società titolare A.I.C.: Dompé farmaceutici S.p.a., via San Martino, 12-12/A, 20122 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato, eccipienti: saccarosio eliminato, Na-ciclamato 1,2 g, carbossimetilcellulosa sodica (Blanose) 0,5 g, metile p-idrossibenzoato 0,13 g, propile p-idrossibenzoato 0,02 g, acido citrico monoidrato 0,96 g, sodio idrossido 0,36 g, aroma liquirizia eliminato, aroma cherry 73566-H 0,18 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9013

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kabikinase»

Con decreto n. 800.5/R.M.51/D416 del 7 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

KABIKINASE:

flaconcino 1.500.000 U.I., A.I.C. n. 029097 019.

Motivo della revoca: rinuncia della società Pharmacia & Upjohn S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Pharmacia & Upjohn AB (Svezia).

99A8781

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Savecal».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto A.I.C. n. 320 del 16 agosto 1999», relativo alla specialità medicinale «Savecal», astuccio con 3 tubi da 10 compresse effervescenti da 1000 mg per uso orale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1999, alla pag. 71, seconda colonna, ove è indicato «Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento e sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone)» si intende scritto: «Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone); le operazioni di controllo sono anche effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via V. Grassi - 9, Roma».

99A9047

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ringer lattato con glucosio»

Decreto n. 96 del 29 settembre 1999

Medicinale veterinario prefabbricato RINGER LATTATO CON GLUCOSIO, soluzione perfusionale sterile e apirogena ipertonica con sangue.

Titolare A.I.C.: industria galenica senese S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena) via Cassia Nord 3 - codice fiscale 00050110527.

Produttore: la produzione avviene nell'officina farmaceutica Infosint SA, 7744 Campocologno (Svizzera).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C:

flacone da 100 ml- A.I.C. numero 102740014;

flacone da 250 ml - A.I.C. numero l02740026;

flacone da 500 ml - A.I.C. numero 102740038;

sacca da 500 ml - A.I.C. numero 102740040;

sacca da 1000 ml - A.I.C. numero 102740053;

sacca da 2000 ml - A.I.C. numero 102740065;

sacca da 3000 ml - A.I.C. numero 102740077;

sacca da 5000 ml - A.I.C. numero 102740089.

Composizione:

1 litro di soluzione contiene:

principi attivi: sodio lattato 3,25 g, sodio cloruro 6,00 g, potassio cloruro 0,40 g, calcio cloruro biidrato 0,27 g, glucosio monoidrato 55,00 g;

eccipienti: così, come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: reidratante energetica-elettrolitica. Alcalinizzante.

Specie di destinazione:

flaconi da 100 e 250 ml: per cani e gatti fino ad un peso di 6-7 kg;

flaconi da 500 ml e sacche da 500-1000 ml: per cani di peso superiore a 7 kg, ovini e suini;

sacche da 2000-3000-5000 ml: per bovini ed equini.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8836

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio del demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Palazzolo sull'Oglio

Con decrto interministeriale n. 1001 in data 16 settembre 1999, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono

T.S.N.» sito nel comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 8, mappali numeri 25, 54, 119 e 120 ed alla partita n. 2190, foglio n. 8, mappali numeri 24, 26 del N.C.T. ed alla partita n. 176, foglio n. 8, mappali numeri 722, 3376 sub. 1, 3376 sub. 2 e 4879 del N.C.E.U. per una superficie complessiva di ha. 01.19.57.

99A9048

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Casalmaggiore e Crispiano

Con decreto interministeriale n. 1006 in data 11 ottobre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni dal demanio pubblico militare - Ramo Difesa Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di tiro a segno nazionale» di Casalmaggiore (Cr) distinto in catasto del comune censuario medesimo alla partita 2256 del N.C.E.U., foglio 35, mappali nn. 60, 61, 31 ed alla partita 5062 del N.C.T. foglio 35, mappale n. 32 per una superficie complessiva di mq 8.540.

Con decreto interministeriale n. 1005 in data 7 ottobre 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - Ramo Difesa Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato del terreno su cui insiste - situato alla via Fiume - riportato nel catasto del comune di Crispiano (Taranto), foglio di mappa n. 30 - particella n. 308 della superficie totale di ha 0.01.12.

99A8996

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Dueville

Con decreto 5 maggio 1999, n. 4329, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1999, al registro n. 2, foglio n. 295, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Deuville (VI), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, map.li nn. 365, 337, 322, 324, 325, 362, 378, 334, 340, 323, 341, 342, 326, 379, 327, 497, 498, 509, 523 e 500, per una superficie complessiva di ha 0.20.57, ed indicato nell'estratto di mappa, rilasciato in data 23 aprile 1998, in scala 1:2000, dall'ufficio del territorio di Vicenza, che fa parte integrante del citato decreto.

99A8997

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Belledo e Maggianico

Con decreto n. TB/1030 del 9 febbraio 1999, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1999, registro n. 2, foglio n. 266, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno di mq 29.880, distinto in catasto del comune di Belledo ai fogli numeri 4 - 7, mappali, 148 - 149 - 1365 - 1366 - 1367 - 1368 - 968 e del Comune di Maggianico ai fogli numeri 4 - 7, mappali n. 213 - 214 - 252 - 2657 - 256 - 261 - 911 - 3687 - 3689, riportati nell'estratto di mappa in scala 1:2000 rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Como in data 30 giugno 1997 planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

99A8981

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ricostituzione del comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il Friuli-Venezia Giulia

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in data 30 settembre 1999, è stato ricostituito il Comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Friuli-Venezia Giulia.

99A9046

Sostituzione del commissario liquidatore della soc. cooperativa «Linea verde - Soc. cooperativa a r.l.», in Acquarica del Capo.

Con decreto ministeriale del 4 ottobre 1999, n. 245/99 il rag. Pietro Cavallo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Linea Verde - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Acquarica del Capo (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa in data 26 maggio 1993, in sostituzione del sig. Carlo Baglivo, dimissionario.

99A8921

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto della Unisalute S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1326 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Unisalute S.p.a., con le modifiche deliberate in data 14 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 2 (Inserimento dell'indirizzo completo della sede sociale); art. 9 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedano, ed ove ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 11 decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, entro il 30 giugno); art. 19 (Riduzione della percentuale degli utili netti risultanti dal bilancio da assegnare al fondo di riserva ordinaria, dal 10% al 5%).

99A8982

Modificazioni allo statuto della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 1325 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Compagnia assicuratrice Linear S.p.a., con la modifica deliberata in data 28 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 9: (Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedano ed ove ricorrano le circostanze di cui al terzo comma dell'art. 11 decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, entro il 30 giugno).

99A8983

Modificazioni allo statuto della Winterthur assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1323 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Winterthur assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 11 (Modifica dei tempi di convocazione dell'assemblea ordinaria; modifica del termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero quando l'impresa sia autorizzata anche all'attività riassicurativa e la eserciti in misura rilevante); art. 21 (Introduzione della possibilità di convocare il Consiglio di amministrazione mediante telefax e di tenere le adunanze dello stesso in videoconferenza).

99A8984

Modificazioni allo statuto della Fideuram S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1324 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Fideuram S.p.a., con la modifica deliberata in data 8 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 8: (Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno qualora particolari esigenze lo richiedano, ovvero quando la compagnia autorizzata anche all'esercizio dell'attività riassicurativa, eserciti quest'ultima in maniera rilevante).

99A8985

Modificazioni allo statuto dell'Austria assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1322 del 14 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale dell'Austria assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 29 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 12 (Modifica dei termini di convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno qualora lo richiedano particolari esigenze ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito); art. 16 (Modifica delle modalità di nomina alle cariche sociali da effettuarsi per acclamazione ed a maggioranza assoluta, ma sempre con voto palese, anziché mediante schede segrete); art. 18 (Aumento del numero minimo dei componenti il consiglio di amministrazione e ristesura dell'ultimo comma riguardante l'amministratore unico); art. 20 (Introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in videoconferenza, a determinate condizioni).

99A8986

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, recante: «Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni sui criteri generali per la valutazione e il finanziamento di progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1999).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 76, seconda colonna, subito dopo la data del decreto medesimo, il nominativo *«CIAMPI»,* deve considerarsi come non apposto.

99A9099

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77